

## Sindacale

- S69-24 - Inail: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail” - Disponibile il nuovo servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”
- S70-24 - Guida Ance sul distacco nazionale dei lavoratori nel settore edile - La Guida Ance si propone di illustrare le principali caratteristiche della disciplina del distacco dei lavoratori in edilizia al fine di evidenziare le differenze di tale istituto con le altre forme di esternalizzazione consentite dalla legge
- S71-24 - Bando Isi 2023: videotutorial per invio della domanda - Disponibile il videotutorial per l'invio delle domande relative al Bando Isi 2023
- S72-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 52° elenco dei soggetti abilitati - Pubblicato il cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
- S73-24 - Aggiornamento del programma GOL: decreto ministeriale 30 marzo 2024 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2024, il Decreto 30 marzo 2024, per l'aggiornamento del Programma GOL

## Fiscalità

- F39-24 - Credito d'imposta ZES Unica: approvato il modello di comunicazione da utilizzare per la richiesta - Credito d'imposta “ZES Unica”: approvato il Modello per richiedere l'accesso al beneficio
- F40-24 - IMU per le imprese edili – Il prossimo 17 giugno la scadenza della prima rata 2024 - IMU per le imprese edili – Il prossimo 17 giugno la scadenza dell'acconto 2024

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U30-24 - L'innovazione in edilizia: un sondaggio dedicato alle piccole e medie imprese - Un sondaggio per le PMI del settore edile, anonimo e a risposta multipla, permetterà di fotografare le pratiche di innovazione, sia quelle in atto sia quelle di potenziale interesse. Il sondaggio fa parte di un progetto europeo, cui l'Ance partecipa, che ha l'obiettivo di rendere le riqualificazioni energetiche degli edifici più accessibili e scalabili

## Lavori Pubblici

- LL.PP.47-24 - Appalti pubblici: l'ordinaria manutenzione stradale non è somma urgenza - L'ANAC, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, ricorda su quali presupposti possono essere posti interventi di somma urgenza, in deroga alle procedure ordinarie
- LL.PP.48-24 - Ricostruzione post calamità, G7 e Milano-Cortina: il DI in Gazzetta Ufficiale - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge dell'11 giugno 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali
- LL.PP.49-24 - Cassazione: senza collaudo delle opere la polizza si estingue - Ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, la risoluzione anticipata del contratto è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera. L'omissione o il ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nei termini comportano l'estinzione della garanzia fideiussoria

## Varie

- V20-24 - Formedil, circolare n.38/2024: Webinar sull'utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere – 25 giugno p.v. - Il Formedil ricorda il webinar che si terrà il prossimo 25 giugno



## **S69-24 - Inail: servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail” Disponibile il nuovo servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”**

Con l'allegata istruzione operativa, l'Inail illustra il funzionamento del servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva Inail”, rilasciato per dare attuazione a quanto previsto dalla legge n. 60/2023.

In via preliminare, l'Inail ricorda che l'articolo 4, D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/2014, dispone che “ chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili ”.

In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione. Se per il soggetto per il quale si chiede di verificare la regolarità è stato già emesso un Durc on line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/1979, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

Con la citata legge n. 160/2023, viene prevista per le imprese la possibilità di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

A tal fine, è stato rilasciato il servizio online “Simulazione Regolarità Contributiva INAIL”, che permette di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell'Inail.

Con riferimento alle modalità operative di tale servizio, l'Inail precisa che, in presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Nel caso in cui non sia presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

Laddove non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione sarà “Regolare”.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di possibili irregolarità, l'esito della simulazione sarà "Da verificare" e la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Si allega, infine, il manuale operativo predisposto dall'Inail per illustrare le modalità di accesso al servizio in esame.



DIREZIONE CENTRALE  
RAPPORTO  
ASSICURATIVO

Ufficio gestione rapporti  
assicurativi

#### Classificazione

**Processo:** aziende

**Macroattività:** Indirizzi normativi e operativi

**Attività:** Indirizzi normativi e operativi

**Tipologia:** Note istruzioni normative/operative

**Fascicolo:** indirizzi normativi/operativi entrate 2024

**Sottofascicolo:** DURC

**Internet:** si

**Minisito:** si

Alle strutture territoriali

**Oggetto:** servizio online "Simulazione Regolarità Contributiva Inail".

L'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 e recante "Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva", al comma 1 dispone che *"chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili"*.

Come noto, la verifica viene attivata con l'indicazione da parte del richiedente esclusivamente del codice fiscale del soggetto da verificare tramite il servizio *Durc on line* operativo dal 1° luglio 2015 nei portali dei due Istituti ([www.inps.it](http://www.inps.it) e [www.inail.it](http://www.inail.it)).

In caso di esito positivo della verifica, il documento attestante la regolarità contributiva ha validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione; inoltre, se per il soggetto per il quale si chiede di verificare la regolarità è stato già emesso un Durc on line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento<sup>1</sup>.

Qualora, invece, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, *"l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo"*.

L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

Ciò posto, sul quadro normativo descritto è intervenuta la legge 27 ottobre 2023 n. 160<sup>2</sup> che, all'articolo 8 comma 4, al fine di velocizzare la procedura di rilascio del Durc, ha

<sup>1</sup> Art 6, comma 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2015.

<sup>2</sup> Legge 27 ottobre 2023, n. 160 - Art 8, comma 4: *Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione degli incentivi medesimi promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste e delle verifiche telematiche quali quelle effettuate ai sensi dell'articolo 48 -bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, e della documentazione antimafia di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto*

previsto la possibilità per le imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla data di scadenza di un DURC in corso di validità.

Di conseguenza, per dare attuazione a quanto previsto dalla predetta norma, è stato rilasciato il servizio online di verifica della regolarità contributiva Inail "*Simulazione Regolarità Contributiva INAIL*" che permette alle imprese, agli altri soggetti assicuranti e agli intermediari da essi delegati di effettuare una simulazione della regolarità contributiva, effettuata sulla base dei criteri di cui al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, relativamente a quanto di competenza dell'Istituto.

Si illustra di seguito il funzionamento del servizio disponibile sul portale dell'Istituto esclusivamente per le imprese, gli altri soggetti assicuranti e per gli intermediari da essi delegati.

In presenza di DURC in corso di validità, la richiesta di simulazione può essere effettuata esclusivamente a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del documento e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data di scadenza dello stesso.

Diversamente, nel caso in cui per il codice fiscale per cui si effettua la richiesta di simulazione non è presente un DURC in corso di validità, la verifica viene effettuata alla data della richiesta e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente a quest'ultima.

Nel caso in cui non venga rilevata la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), l'esito della simulazione è *Regolare*.

Nel caso in cui, invece, per il codice fiscale viene rilevata la presenza di possibili irregolarità e, quindi, l'esito della simulazione è *Da verificare*, la sede competente potrà essere contattata per le opportune verifiche.

Il nuovo servizio è illustrato nel manuale allegato (all.1), disponibili nella sezione "Manuali operativi" del portale [www.inail.it](http://www.inail.it)<sup>3</sup>.

Il Direttore centrale  
dott. Agatino Cariola

---

*legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC.*

<sup>3</sup> [www.inail.it](http://www.inail.it) > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo oppure [www.inail.it](http://www.inail.it) > Servizi online > Manuali operativi.

## Manuale Utente dell'Applicazione

### Simulazione Regolarità Contributiva Inail

<b>Codice identificativo documento</b>	Manuale_Simulaziione_Regolarita_v1_0.docx
<b>Versione documento</b>	V1.0
<b>In vigore dal</b>	29/04/2024
<b>Numero totale di pagine</b>	<b>9</b>

#### Approvazioni

	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Data</b>
<b>Redatto da</b>	Capotosti Simona	29/04/2024
<b>Verificato da</b>		
<b>Approvato da</b>		

---

## **Sommario**

1	Introduzione.....	3
2	Accesso al Servizio .....	4
3	Simulazione Regolarità Contributiva Inail .....	5
3.1	ACCESSO UTENTE "AZIENDA" .....	5
3.2	ACCESSO UTENTE "INTERMEDIARIO".....	5
3.3	RICHIESTA DI SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL .....	7
3.4	LISTA SIMULAZIONI.....	8

---

## 1 Introduzione

Il servizio consente alle Aziende, agli altri soggetti assicuranti e agli Intermediari da esse delegati di effettuare una simulazione della Regolarità Contributiva Inail.

Se per il codice fiscale non è presente un DURC in corso di validità, la verifica riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione.

Se per il codice fiscale è presente un DURC in corso di validità, la verifica può essere richiesta solo a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente al giorno successivo alla data di scadenza dello stesso.

La simulazione viene effettuata sulla base dei criteri di verifica di cui al DM 30.1.2015.<sup>1</sup>

Il servizio non è disponibile per i profili utente Stazione Appaltante e SOA.

---

<sup>1</sup> Articolo 3, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2015: "1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge",

---

## 2 Accesso al Servizio

Le aziende e gli altri soggetti assicuranti, titolari di codice ditta, e gli intermediari abilitati, dopo aver effettuato l'accesso al Portale INAIL mediante le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, dalla pagina *My Home* selezionano il servizio dal menù laterale **Regolarità Contributiva Inail - Simulazione Regolarità Contributiva Inail** (Figura 2.1).




Figura 2.1 Menù di accesso

In tal modo l'utente accede alla pagina principale da cui è possibile selezionare la lingua in cui visualizzare l'applicazione ed effettuare la simulazione (Figura 2.2). Attualmente le lingue disponibili sono l'italiano e l'inglese.



Figura 2.2 –Selezione lingua

---

## 3 Simulazione Regolarità Contributiva Inail

### 3.1 Accesso utente "Azienda"

Se l'utente autenticato al portale è un'azienda o altro soggetto assicurante titolare di codice ditta Inail il form di inserimento dati è il seguente (Figura 3.1).



The screenshot displays the Inail portal interface for a company user. The main heading is "Simulazione Regolarità Contributiva Inail". Below this, there is a section titled "RICHIESTA SIMULAZIONE REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA INAIL". The form contains a captcha challenge with the arithmetic problem "940 + 47". A "Verifica" button is located below the captcha input field. There are also buttons for "Captcha audio" and "Nuovo captcha". At the bottom right of the form, there is a button labeled "ESEGUI SIMULAZIONE".

Figura 3.1 – Form utente “Azienda”

L'azienda può simulare solo la propria Regolarità Contributiva, pertanto il sistema riconosce il codice fiscale dell'azienda attraverso i dati dell'utente collegato.

Per procedere con la richiesta, l'utente deve risolvere il captcha digitando il risultato dell'operazione aritmetica mostrata e cliccando sul pulsante “Verifica”. L'operazione da eseguire può anche essere ascoltata cliccando sul pulsante “Captcha audio”, che mostra delle cuffie, o può esserne richiesta un'altra col pulsante “Nuovo captcha”.

Una volta risolto il captcha il pulsante “ESEGUI SIMULAZIONE” viene abilitato per procedere con la richiesta di simulazione.

### 3.2 Accesso utente "Intermediario"

Se l'utente autenticato al portale è un intermediario abilitato il form di inserimento dati è il seguente (Figura 3.2).

Figura 3.2 – Form utente “Intermediario”

Nel campo codice fiscale deve essere inserito il codice fiscale dell'azienda o altro soggetto assicurante titolare di codice ditta Inail di cui si vuole simulare la Regolarità Contributiva Inail.

Dopo aver inserito il codice fiscale, quando richiesto, l'utente deve risolvere il captcha digitando il risultato dell'operazione aritmetica mostrata e cliccando sul pulsante “Verifica”. L'operazione da eseguire può anche essere ascoltata cliccando sul pulsante “Captcha audio”, che mostra delle cuffie, o può esserne richiesta un'altra col pulsante “Nuovo captcha”.

Una volta risolto il captcha il pulsante “ESEGUI SIMULAZIONE” viene abilitato per procedere con la richiesta di simulazione.

Il codice fiscale dell'azienda deve essere presente tra le ditte in delega all'utente, in caso contrario alla selezione del pulsante “ESEGUI SIMULAZIONE” l'utente visualizza il seguente messaggio di errore (Figura 3.3).

Figura 3.3 – Delega assente

---

### 3.3 Richiesta di Simulazione Regolarità Contributiva Inail

Cliccando sul pulsante “ESEGUI SIMULAZIONE”, la richiesta viene presa in carico dal sistema per l’elaborazione. Un messaggio di conferma indica la presa in carico della simulazione e l’identificativo ad essa assegnato (Figura 3.4).



Figura 3.4 – Conferma e identificativo richiesta

Nel caso in cui per il codice fiscale per cui si sta eseguendo la simulazione sia presente un DURC in corso di validità, la simulazione è possibile e la richiesta viene presa in carico dal sistema solo se alla data corrente l’intervallo di tempo tra la data della richiesta e la data di scadenza del DURC è minore/uguale a 15 giorni.

Se alla data corrente l’intervallo di tempo tra la data della richiesta e la data di scadenza del DURC è superiore a 15 giorni, all’utente viene inviato il seguente messaggio in cui è indicata la data a partire dalla quale è possibile effettuare la simulazione (Figura 3.5).



Figura 3.5 – Intervallo superiore a 15 giorni

In presenza di un DURC in corso di validità, la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail è effettuata alla data di scadenza del DURC e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente tale data.

In assenza di un DURC in corso di validità, la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail viene effettuata alla data della richiesta, e riporta la situazione contributiva al secondo mese antecedente alla data della simulazione.

Il pulsante “INDIETRO” riporta alla pagina precedente da cui richiedere la simulazione.

### 3.4 Lista Simulazioni

Nella *Lista simulazioni*, mostrata nella sezione inferiore della pagina da cui si richiede la simulazione, l'utente visualizza lo stato e l'esito delle richieste inviate (Figura 3.6).



ID Richiesta	Codice fiscale	Data verificati	Data inizio simulazione	Stato	Esito	PDF
[REDACTED]	[REDACTED]	30/06/2024 10:39:55	03/06/2024 11:36:55	CONCLUSA	DA VERIFICARE	
[REDACTED]	[REDACTED]	05/05/2024 09:39:39	03/05/2024 09:46:41	CONCLUSA	REGOLARE	
[REDACTED]	[REDACTED]	29/04/2024 12:09:21	29/04/2024 12:09:21	CONCLUSA	NON ISCRITTO	
[REDACTED]	[REDACTED]	29/04/2024 12:14:14	29/04/2024 12:14:14	CONCLUSA	DA VERIFICARE	
[REDACTED]	[REDACTED]	05/05/2024 09:39:39	29/04/2024 12:18:08	CONCLUSA	REGOLARE	

Figura 3.6 – Lista simulazioni

Le richieste di simulazione possono assumere i seguenti stati:

- **Presa in carico**, la richiesta è in fase di elaborazione da parte del sistema e l'esito non è ancora disponibile.
- **Conclusa**, l'elaborazione della richiesta è completata e l'esito disponibile.

Gli esiti previsti sono i seguenti:

- **Regolare**, per il codice fiscale la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail non ha rilevato la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), secondo quanto previsto dai criteri di verifica di cui al DM 30.1.2015.
- **Da verificare**, per il codice fiscale la Simulazione della Regolarità Contributiva Inail ha rilevato la presenza di possibili irregolarità al secondo mese precedente la data di simulazione (data di scadenza del DURC in corso di validità ovvero data della richiesta, in caso non esista un DURC in corso di validità), secondo quanto previsto dai criteri di verifica di cui al DM 30.1.2015.
- **Non iscritto**, il codice fiscale per cui è stata richiesta la simulazione non risulta presente negli archivi Inail.

Nell'eventualità di un esito **Da verificare**, l'utente può scaricare un PDF, in lingua italiana o tedesca (Figura 3.7), riportante le irregolarità rilevate nel corso della verifica, che devono essere oggetto di regolarizzazione o di eventuale contestazione presso la sede competente.

### Simulazione Regolarità Contributiva INAIL

Identificativo Richiesta		Verifica al	02/05/2024	Codice Fiscale	
--------------------------	--	-------------	------------	----------------	--

Per il Codice Fiscale [ ] sono necessarie ulteriori verifiche per la presenza di possibili irregolarità.  
Di seguito il dettaglio di quanto rilevato.

Presenza di Polizza RX e/o altre Polizze Speciali: NO  
Presenza Ditta Interinale: NO  
Definizione Agevolata Cartelle Esattoriali: Non presente

#### Dettaglio Pagamenti

Codice Ditta	Codice PAT	Polizza	Richiesta	Titolo	Data scadenza	Richiesto	Scoperto	Cartella
[ ]	[ ]	Pescatori	[ ]	[ ]	16/09/2021	18.28	18.28	
[ ]	[ ]	Pescatori	[ ]	[ ]	10/07/2022	0.98	0.98	
[ ]	[ ]	Pescatori	[ ]	[ ]	10/07/2022	0.88	0.88	
[ ]	[ ]	Pescatori	[ ]	[ ]	18/12/2023	21.85	21.85	
[ ]	[ ]	Navigazione	[ ]	[ ]	18/12/2023	1024.14	1024.14	

#### Dettaglio Denunce

Codice Ditta	Codice PAT	Polizza	Periodo Dal	Periodo Al
[ ]	[ ]	Pescatori	01/01/2022	31/01/2022
[ ]	[ ]	Pescatori	01/12/2022	31/12/2022
[ ]	[ ]	Pescatori	01/10/2022	31/10/2022
[ ]	[ ]	Pescatori	01/08/2022	31/08/2022
[ ]	[ ]	Pescatori	01/12/2023	31/12/2023

Si ricorda che il versamento delle somme non iscritte a ruolo deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il versamento delle somme iscritte a ruolo deve essere effettuato con le modalità indicate nella sezione ISTRUZIONI DI PAGAMENTO della cartella di pagamento.

Per ulteriori dettagli contattare la Sede Inail competente:

La sede INAIL competente, individuata in relazione all'ubicazione della sede legale dell'azienda, è quella di **PALAZZOLO SULL'OGLIO** Codice Sede **13240** - Indirizzo: **VIA BRESCIANINI 1/3, 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS)** - Telefono: **0307439611** - Indirizzo di posta elettronica: **TEST.PALAZZOLO@INAIL.IT** - Indirizzo PEC:

Figura 3.7 – Download documento di verifica

Se all'accesso l'utente ha selezionato la lingua inglese come lingua di visualizzazione dell'applicazione, anche il PDF scaricato sarà in questa lingua.

## **S70-24 - Guida Ance sul distacco nazionale dei lavoratori nel settore edile**

**La Guida Ance si propone di illustrare le principali caratteristiche della disciplina del distacco dei lavoratori in edilizia al fine di evidenziare le differenze di tale istituto con le altre forme di esternalizzazione consentite dalla legge**

Si trasmette, in allegato, la Guida sul distacco nazionale nel settore edile, che tiene conto anche delle recenti novità introdotte dal DL n. 19/2024 al regime sanzionatorio in materia di esternalizzazioni.

La Guida si propone di illustrare le principali caratteristiche della disciplina del distacco, al fine di evidenziare le differenze di tale istituto con le altre forme di esternalizzazione consentite dalla legge (ossia appalto e somministrazione).

# GUIDA SUL DISTACCO NAZIONALE NEL SETTORE EDILE

a cura di Elena Priore  
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

**GUIDA SUL DISTACCO NAZIONALE NEL SETTORE EDILE**

a cura di Elena Priore  
Direzione Relazioni Industriali e Affari Sociali

MAGGIO 2024

## SOMMARIO

Premessa.....	3
Uno sguardo di insieme alla normativa sul distacco nel territorio nazionale.....	3
I requisiti di legittimità del distacco.....	4
La comunicazione obbligatoria.....	5
Il trattamento del lavoratore.....	5
Particolari ipotesi di distacco.....	5
Distacco e contratto di rete.....	6
Distacco e trattamento CIGO.....	6
Sicurezza sul lavoro e distacco.....	6
Obbligo assicurativo e tutela contro gli infortuni.....	7
Il distacco nel CCNL Edilizia industria.....	7
Le sanzioni in materia di distacco, appalto e somministrazione dopo il DL PNRR.....	8

## PREMESSA

Nel gestire la propria attività di impresa, il datore di lavoro può ricorrere a diverse forme di esternalizzazione del lavoro: il distacco, la somministrazione e l'appalto.

L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore (che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto), nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa (art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Si tratta di tre istituti che devono essere tenuti ben distinti tra loro, in modo tale da garantirne un utilizzo legittimo, specialmente alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR (n. 19/2024).

Il decreto PNRR ha, infatti, modificato il regime sanzionatorio per somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: dal 2 marzo 2024, le sanzioni previste dall'art. 18, d. lgs. n. 276/2003 hanno di nuovo rilevanza penale.

Inoltre, il medesimo decreto ha esplicitato il principio secondo cui in caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

## UNO SGUARDO DI INSIEME ALLA NORMATIVA SUL DISTACCO NEL TERRITORIO NAZIONALE

**Art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/2003** L'ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un **proprio interesse**, pone **temporaneamente** uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

L'istituto del distacco rappresenta una **deroga al principio della coincidenza tra il titolare del rapporto di lavoro e l'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa**, che trova espressione nel divieto di interposizione.

Tale deroga è consentita in via eccezionale dal legislatore in presenza di specifici requisiti.

Il distacco del lavoratore non deve, pertanto, comportare l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione del rapporto stesso.

In altre parole, *"l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente"* (Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2013, n. 26138).

In caso di distacco, il potere direttivo è esercitato dal datore di lavoro presso cui il lavoratore rende la prestazione (distaccatario); mentre il potere disciplinare e di interruzione del rapporto di lavoro resta prerogativa del datore di lavoro distaccante.

Di regola, il distacco non richiede il consenso del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 2007, n. 4003), se non in specifici casi disciplinati dalla legge. Al riguardo, si evidenzia sin da subito che il **CCNL Edilizia industria prevede**, invece, **che il lavoratore presti in ogni caso il proprio consenso**.



La prestazione può essere svolta anche in maniera parziale presso il distaccatario, continuando il lavoratore a svolgere la restante parte della prestazione presso il distaccante (**ipotesi di distacco parziale**). Restano, comunque, fermi i limiti di orario previsti dalla normativa vigente in tema di organizzazione dell'orario di lavoro.

Il distacco è ammesso **anche per i lavoratori con contratto a tempo determinato**, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto (Interpello Ministero del Lavoro 12 aprile 2005, n. 387).

Il distacco è legittimo anche nel caso in cui il soggetto distaccato svolga la propria prestazione lavorativa in un luogo diverso dalla sede dell'impresa distaccataria (Interpello Ministero del Lavoro 2 febbraio 2011, n. 1).

## I REQUISITI DI LEGITTIMITÀ DEL DISTACCO

Al fine di evitare che il distacco configuri un'interposizione illecita di manodopera, è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti di legittimità.

### L'interesse del distaccante:

- deve essere *specifico, rilevante, concreto* e *persistere per tutta la durata del distacco*;
- deve essere accertato caso per caso, in base alla natura dell'attività espletata e non semplicemente in relazione all'oggetto sociale dell'impresa;
- può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico. Non può, tuttavia, consistere in un mero interesse ad un corrispettivo per la fornitura di lavoro altrui. Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione, infatti, è l'interesse del distaccante: mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato.

**La temporaneità:** il distacco deve necessariamente essere temporaneo. Si tratta di un requisito interpretato in maniera elastica da parte della giurisprudenza, che ammette anche ipotesi di distacco di lunga durata, a condizione che permanga l'interesse del distaccatario per tutta la durata del distacco.

Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23933:

*“Il comando o distacco di un lavoratore disposto dal datore di lavoro presso altro soggetto, destinatario delle prestazioni lavorative, è configurabile quando sussista oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto distaccatario, anche la temporaneità del distacco, che non richiede una predeterminazione della durata, più o meno lunga, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento da parte del proprio dipendente della sua opera a favore di un terzo, e che permanga in capo al datore di lavoro distaccante, il potere direttivo, eventualmente delegabile al distaccatario, e quello di determinare la cessazione del distacco”.*

**Lo svolgimento di una determinata attività lavorativa:** il lavoratore distaccato deve essere adibito *ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell'interesse proprio del distaccante*. Ne consegue che il distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e senza predeterminazione di mansioni.

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2004**
- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 28/2005**
- **Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2011**

Se i suddetti requisiti non vengono soddisfatti, si integra la fattispecie di distacco irregolare. In tal caso, **il lavoratore irregolarmente distaccato può chiedere**, con ricorso giudiziale ai sensi dell'articolo 414 c.p.c., **la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro distaccatario** (art. 30, comma 4-bis, d.lgs. n. 276/2003). Inoltre, in caso di distacco illecito, **si applica il regime di responsabilità solidale** previsto dall'articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 (cfr. circolare INL, n. 6/2018).

## LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il distacco del lavoratore al Ministero del Lavoro, utilizzando il Modulo Unilav, entro 5 giorni.

- **Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007**
- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 8371/2007**

## IL TRATTAMENTO DEL LAVORATORE

**Art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003** Il datore di lavoro originario rimane responsabile del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore.

È comunque ammesso un rimborso da parte del distaccatario (Cass., Sezioni Unite, 13 aprile 1989, n. 1751).

## PARTICOLARI IPOTESI DI DISTACCO

**Art. 30, comma 3, d.lgs. n. 276/2003** Il **distacco che comporti un mutamento di mansioni** deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Il **distacco che comporti un trasferimento ad un'unità produttiva situata a più di 50 km** da quella in cui il lavoratore è adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.



## DISTACCO E CONTRATTO DI RETE

**Art. 30, comma 4-ter, d.lgs. n. 276/2003** Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un **contratto di rete di impresa** che abbia validità ai sensi del decreto-legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, **l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente** in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 c.c. Inoltre, per le medesime imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.

Tale disciplina speciale si applica esclusivamente al distacco infra-rete. In questo caso, non occorre dare prova dell'interesse del distaccante che si desume per il solo fatto della sua partecipazione alla rete.

- **Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013**
- **Circolare INL n. 7/2018**
- **Nota INL n. 1229/2022**

## DISTACCO E TRATTAMENTO CIGO

Il lavoratore in distacco non può usufruire della cassa integrazione guadagni ordinaria richiesta a qualunque titolo, compresi gli eventi meteo.

Sul tema, l'Inps ha evidenziato che l'integrazione salariale può essere concessa solo in favore dei lavoratori che prestano servizio presso l'unità produttiva per la quale viene chiesta l'integrazione stessa. Dunque, il lavoratore in distacco, non prestando più la propria attività lavorativa presso l'unità produttiva per la quale l'azienda distaccante ha presentato l'istanza di CIGO, non può essere ricompreso tra i beneficiari dell'integrazione salariale.

Pertanto, l'Inps ha precisato che il lavoratore distaccato non può essere posto in cassa integrazione neanche nel diverso caso in cui l'integrazione salariale venga richiesta dall'azienda distaccataria presso la quale il lavoratore è distaccato, poiché quest'ultimo rimane a tutti gli effetti dipendente dell'azienda di origine.

In caso di distacco parziale, il lavoratore distaccato potrà essere collocato in cassa integrazione unicamente dalla ditta distaccante, datrice di lavoro e responsabile del trattamento economico, ma solo per i periodi in cui viene svolta l'ordinaria attività lavorativa presso la stessa. Restano esclusi, invece, i periodi in cui il lavoratore è in distacco presso altra azienda.

- **Circolare Inps n. 41/2006**
- **Messaggio Inps n. 3777/2019**

## SICUREZZA SUL LAVORO E DISTACCO

**Art. 3, comma 6, d.lgs. n. 81/2008** Nell'ipotesi di distacco del lavoratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.

Il distaccatario della prestazione è tenuto, infatti, a garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita.

Per la Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 30483/2014, la responsabilità del distaccatario è "an-

corata all'obbligo del datore di lavoro di garantire in generale la sicurezza dell'ambiente lavorativo anche a qualsivoglia persona presente sul luogo, ivi compresi i lavoratori 'distaccati' da un'impresa ad un'altra, sia pure per un tempo assai limitato e per un compito ben determinato".

La Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 31300/2013 ha affermato che "il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l'incolumità e l'integrità fisica". Il datore di lavoro deve, pertanto, verificare preventivamente l'idoneità dell'ambiente lavorativo dove il lavoratore verrà distaccato.

## OBBLIGO ASSICURATIVO E TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI

Per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, i premi Inail sono a carico del distaccante, ma vengono calcolati sulla base dei premi e della tariffa applicati al distaccatario.

Il datore di lavoro distaccante è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, nonché a dare notizia all'autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Ciò in quanto il distaccante resta pur sempre il titolare del rapporto di lavoro, sebbene il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario.

Ne consegue che il lavoratore distaccato è tenuto a comunicare l'infortunio occorsogli – o a denunciare la malattia professionale – al datore di lavoro distaccante, al quale dovrà essere trasmessa anche l'inerente certificazione medica.

Nel caso in cui tale lavoratore trasmetta la denuncia dell'infortunio o della malattia professionale esclusivamente al distaccatario, quest'ultimo dovrà notificare al distaccante l'evento occorso al lavoratore.

Infine, il distaccante e il distaccatario sono destinatari dell'azione di regresso da parte dell'Inail, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nei casi in cui abbiano violato le norme prevenzionali specificamente loro rivolte, rendendosi responsabili dell'evento professionale integrante una ipotesi di reato perseguibile d'ufficio.

- [Nota Inail 10 giugno 2005, n. 2923](#)
- [Circolare Inail 2 agosto 2005, n. 39](#)

## IL DISTACCO NEL CCNL EDILIZIA INDUSTRIA

### Art. 96 CCNL Edilizia industria

Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.

Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.

Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante. L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa Edile la posizione di lavoratori distaccati.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 236/93.



**Interpello  
Ministero  
del lavoro,  
n. 1006,  
11 luglio 2005**

Con apposita istanza di interpello l'Ance ha sollevato la problematica relativa alla compatibilità della previsione dell'art. 96 del CCNL Edilizia industria con quella dell'art. 30 del D.lgs. n. 276/2003.

In primo luogo, il Ministero del lavoro ha precisato che la norma contrattuale, nel prevedere, in ogni caso, il consenso del lavoratore ai fini del distacco, si configura quale norma di maggior favore rispetto a quanto previsto dal citato art. 30.

Inoltre, sebbene l'art. 96 del contratto collettivo disponga che il lavoratore possa essere distaccato solo con mansioni equivalenti, ben potrà il datore di lavoro distaccare il proprio dipendente prevedendo un miglioramento delle mansioni.

Il Dicastero ha poi precisato che, in linea generale, l'interesse sottostante la procedura di distacco può ritenersi coincidente con una qualsiasi motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa del distaccante purché effettivamente esistente, rilevante e legittima.

Pertanto, l'articolo 96 del CCNL Edilizia industria, nel subordinare la liceità del distacco all'esistenza dell'interesse produttivo dell'impresa distaccante, specifica che tale interesse può essere individuato anche con particolare riguardo alla salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati. Per Dicastero, tale previsione non è in contraddizione con l'articolo 30 del D.lgs. 276/2003, ben potendo rientrare la salvaguardia delle professionalità dei lavoratori distaccati nella più ampia categoria degli interessi economico produttivi di un'impresa.

## **LE SANZIONI IN MATERIA DI DISTACCO, APPALTO E SOMMINISTRAZIONE DOPO IL DL PNRR**

Il decreto PNRR (n. 19/2024) ha inasprito il regime sanzionatorio previsto per le violazioni della disciplina in materia di distacco, appalti e somministrazione.

In sintesi, viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo sanzioni di natura penale nelle ipotesi di somministrazione di lavoro, appalto o distacco illeciti, ossia privi dei requisiti di legge.

Inoltre, con il nuovo comma 5-ter del citato art. 18 (e la contestuale abrogazione dell'art. 38-bis del d. lgs. n. 81/2015), viene inasprita la sanzione penale già prevista nel caso della c.d. somministrazione fraudolenta (configurabile eventualmente anche nell'ipotesi di appalto o distacco non genuini): quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Infine, con l'inserimento dei nuovi commi 5-quater e 5-quinquies, è stato previsto rispettivamente che:

- gli importi delle sanzioni previste dal citato art. 18 sono aumentati del 20% ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti;
- l'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal medesimo art. 18, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (come era già stabilito, per le previgenti sanzioni di natura amministrativa, dal d. lgs. n. 8/2016).

Si riportano di seguito le sanzioni in materia di appalti, distacco e somministrazione, così come modificate dal D.L. n. 19/2024.

VIOLAZIONE	SANZIONE
<p>Esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione di manodopera (art. 4, co. 1, lett. a) e b), D.lgs. n. 276/2003)</p> <p>Utilizzazione illecita di manodopera</p> <p>Art. 18, commi 1 e 2, D.lgs. n. 276/2003</p>	<p>È prevista la pena dell'arresto fino a un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.</p> <p>Se vi è sfruttamento di minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.</p> <p>La sanzione è aumentata del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.</p> <p>Nei confronti dell'utilizzatore (che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati) è prevista la pena dell'arresto fino ad un mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.</p>
<p>Esercizio abusivo dell'attività di intermediazione (art. 4, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 276/2003)</p> <p>Art. 18, comma 1, D.lgs. n. 276/2003</p>	<p>È prevista la pena dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda da 1.500 a 7.500 euro.</p> <p>Se non vi è scopo di lucro, la pena è l'arresto fino a 2 mesi o dell'ammenda da 600 a 3.000 euro.</p> <p>Se vi è sfruttamento di minori la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e dell'ammenda aumentata fino al sestuplo.</p> <p>La sanzione è aumentata del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.</p>
<p>Esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (art. 4, co. 1, lett. d) ed e), D. 276/2003)</p> <p>Art. 18, comma 1, D.lgs. n. 276/2003</p>	<p>È prevista la pena dell'arresto fino a 3 mesi o dell'ammenda da 900 a 4.500 euro.</p> <p>Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a 45 giorni o dell'ammenda da 300 a 1.500 euro.</p> <p>La sanzione è aumentata del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.</p>
<p>Appalto e distacco privi dei requisiti di legge</p> <p>Art. 18, comma 5-bis, D.lgs. n. 276/2003</p>	<p>L'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 1 mese o ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.</p> <p>Se vi è sfruttamento di minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.</p> <p>La sanzione è aumentata del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.</p>
<p>Somministrazione posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore</p> <p>Art. 18, nuovo comma 5-ter, D.lgs. n. 276/2003</p>	<p>Il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a 3 mesi o ammenda di 100 euro per ogni lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.</p> <p>La sanzione è aumentata del 20% ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.</p> <p>L'importo della sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000 euro.</p>



**ANCE** | ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

**S71-24 - Bando Isi 2023: videotutorial per invio della domanda****Disponibile il videotutorial per l'invio delle domande relative al Bando Isi 2023**

L'Inail comunica, sul proprio portale istituzionale, che è disponibile un videotutorial sulla procedura di invio delle domande relative al Bando Isi 2023.

In particolare, il videotutorial riguarda la fase 4 della procedura e spiega come pubblicare l'URL di accesso allo sportello informatico nella pagina dedicata.

L'Inail comunica altresì che a partire dalle ore 10.00 del 14 giugno sarà disponibile l'indirizzo dello sportello informatico per l'inoltro delle domande.

## **S72-24 - Attrezzature di lavoro: pubblicato il 52° elenco dei soggetti abilitati**

**Publicato il cinquantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 56 del 10 giugno 2024, ha adottato il 52° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'elenco, allegato al decreto, sostituisce integralmente il 50° elenco adottato con decreto direttoriale n. 45 del 16 maggio 2024.

Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

## **S73-24 - Aggiornamento del programma GOL: decreto ministeriale 30 marzo 2024**

**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2024, il Decreto 30 marzo 2024, per l'aggiornamento del Programma GOL**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (vedi S33-24 di ANCE FVG Informa n°9/2024) per informare che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2024, il Decreto 30 marzo 2024, per l'aggiornamento del Programma GOL.

In particolare, l'art. 2 del decreto in commento apporta alcune modifiche all'allegato A del decreto interministeriale del lavoro e delle politiche sociali, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2021, recante l'adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (c.d. Programma GOL).

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 2, lettera b), modifica il paragrafo 5 del precedente decreto del 2021, estendendo l'accesso al programma GOL anche ai beneficiari degli istituti di sostegno al reddito introdotti dal decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n.85, ossia i beneficiari del «Supporto per la formazione e il lavoro» e dell'«Assegno d'inclusione», nonché a tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall'età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione.

Si segnala, inoltre, che l'art.4 del decreto in commento apporta alcune modifiche anche all'art.3 del decreto ministeriale n.28 del 24 agosto 2023 recante «Modifiche al Programma GOL e monitoraggio».

In particolare, il nuovo comma 1 dell'art.3 dispone che, al Programma GOL, di cui all'allegato A del decreto interministeriale 5 novembre 2021, paragrafo 6, sezione denominata «Percorso 1: il reinserimento occupazionale», debba essere aggiunto il seguente capoverso « Considerato il ruolo della formazione professionale nell'incremento delle possibilità di reinserimento occupazionale, può essere comunque opportuno, anche per i più vicini al mercato del lavoro, un investimento sulle competenze. Deve trattarsi di percorsi formativi di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, in coerenza con gli standard definiti dalla circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale».

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al testo del decreto.

## **F39-24 - Credito d'imposta ZES Unica: approvato il modello di comunicazione da utilizzare per la richiesta**

### **Credito d'imposta "ZES Unica": approvato il Modello per richiedere l'accesso al beneficio**

Al via dal 13 giugno c.a. l'invio delle comunicazioni per richiedere l'accesso al credito d'imposta ZES Unica, istituito dalla legge 162/2023, di conversione del DL 124/2023.

Va, infatti, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 l'arco di tempo utile per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle in previsione entro il 15 novembre dello stesso anno per investimenti destinati alle strutture produttive ricadenti nella cd. "ZES unica" che, si ricorda, ricomprende le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.

È con il provvedimento n. 262747 dell'11 giugno che – ai sensi del DM 17 maggio 2024 del MEF, che ha definito gli elementi essenziali per la fruizione del beneficio fiscale – l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la richiesta del credito d'imposta, definendone contenuto e modalità di trasmissione.

#### **Compilazione e trasmissione del Modello**

Il modello di comunicazione – disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) – è composto da:

- il frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- il quadro A, da compilare con i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- il quadro B, ove andranno inseriti i dati della struttura produttiva;
- il quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- il quadro D, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis ;
- il quadro E, in cui indicare gli estremi delle fatture ricevute e della certificazione di cui all'art. 7 comma 14 del DM 17 maggio 2024.

La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando il software denominato "ZES UNICA", disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, sarà disponibile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Lo scarto avviene, in particolare, quando :

- il richiedente non è titolare di partita Iva attiva al momento dell'invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella banca dati dell'Agenzia delle entrate;
- il codice attività e quello catastale del comune riferiti a ciascuna struttura

produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondono con quelli comunicati.

Nel caso in cui la comunicazione sia trasmessa nei quattro giorni precedenti la scadenza e venga poi scartata dal servizio telematico, la stessa sarà considerata comunque tempestiva se ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine del 12 luglio.

#### Utilizzo del credito d'imposta

Da ricordare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto attuativo, l'ammontare effettivo del credito spettante a ciascun beneficiario sarà determinato sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (per l'incentivo sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesti.

Il credito sarà quindi fruibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

In particolare, il credito è utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione dall'incaricato della revisione legale dei conti e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto;

b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione del revisore legale, ma non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it](mailto:creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it).

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l'utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b).

Uno step ulteriore è previsto laddove l'ammontare del credito d'imposta spettante sia superiore a euro 150.000: in tal caso il credito sarà utilizzabile solo a seguito di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria a seguito delle verifiche antimafia eseguite ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

Il credito d'imposta – come precisato già dal decreto attuativo – è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLGS 241/1997, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e seguendo le specifiche istruzioni che saranno pubblicate con successiva risoluzione.

#### Comunicazione integrativa

Per poter utilizzare, invece, il credito d'imposta relativo agli investimenti non ancora realizzati al momento della presentazione della comunicazione, oppure realizzati ma per i quali alla stessa data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o la

certificazione, è previsto l'onere di presentazione di comunicazioni integrative.

Mediante tali comunicazioni integrative – da inviare nel lasso temporale che va dal 31 luglio 2024 al 17 gennaio 2025 utilizzando il medesimo Modello – si comunica, quindi, l'avvenuto realizzo dell'investimento, la ricezione delle fatture e il rilascio della certificazione.

Anche in tal caso, a seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, messa a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Una seconda ricevuta sarà rilasciata entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Il credito risultante dalla comunicazione integrativa sarà utilizzabile:

a) per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della seconda ricevuta;

b) per la quota corrispondente agli investimenti per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal rilascio della seconda ricevuta, la certificazione mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it](mailto:creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it).

Anche in tal caso, l'Agenzia considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza (ovvero entro il 22 gennaio 2025).



***Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto e delle modalità di trasmissione***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

- 1. Approvazione del modello di comunicazione per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e definizione del relativo contenuto***
- 1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), il modello di comunicazione (di seguito "Comunicazione") per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica"), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito "decreto-legge"), con le relative istruzioni.
- 1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all'acquisizione di beni

strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final* e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final*.

- 1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della Comunicazione, la rinuncia al credito richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti *de minimis* e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui all'articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito "certificazione").
- 1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## **2. *Reperibilità della Comunicazione***

- 2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## **3. *Modalità per l'invio della Comunicazione***

- 3.1 La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è

effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

- 3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 5, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.
- 3.4 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 6, la Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
- 3.5 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
  - a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
  - b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
  - c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il controllo non si applica con riferimento alle strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica; il beneficiario segnala tale situazione nella Comunicazione.
- 3.6 Il controllo di cui al paragrafo 3.5, lettera a), è effettuato anche in sede di presentazione della Comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 5, del decreto.

#### **4 Utilizzo del credito d’imposta**

- 4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 5,

comma 4, del decreto, è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell'investimento. In particolare, il credito è utilizzabile:

- a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto;
- b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it](mailto:creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it).

In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l'utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo.

- 4.3 È inibito l'utilizzo del credito d'imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica.
- 4.4 Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 4.2, relativamente alla Comunicazione per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

- 4.5 Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5.
- 4.6 Qualora il maggior credito di cui al paragrafo 4.5 comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all'intero ammontare del credito utilizzabile. Fino alla comunicazione dell'autorizzazione di cui al secondo periodo del citato paragrafo 4.4, è inibito l'utilizzo del credito d'imposta non ancora fruito.
- 4.7 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
  - b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
  - c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

## **5. *Comunicazione integrativa***

- 5.1 A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d'imposta di cui al paragrafo 4.3, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative (di seguito "Comunicazione integrativa") utilizzando il modello di cui al paragrafo 1.1. L'ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
- 5.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa dal 13 gennaio 2025 al 17 gennaio 2025, ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 22 gennaio 2025.
- 5.3 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati successivamente all'invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali sono ricevute le relative fatture

elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare l'avvenuto realizzo e gli estremi delle fatture elettroniche.

- 5.4 Per gli investimenti di cui al paragrafo 4.3 realizzati alla data di invio della Comunicazione ed entro il 15 novembre 2024, per i quali a decorrere da tale data sono ricevute le relative fatture elettroniche, va presentata la Comunicazione integrativa per comunicare gli estremi delle fatture elettroniche.
- 5.5 La Comunicazione integrativa può essere presentata solo se è stata rilasciata la certificazione, i cui estremi devono essere riportati nel quadro E della Comunicazione. Quanto disposto nel primo periodo del presente paragrafo non si applica per la Comunicazione rettificativa di cui al paragrafo 6.1, fermo restando che in mancanza della certificazione resta inibito l'utilizzo del credito corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3.
- 5.6 I dati da riportare nella Comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli riportati nella Comunicazione, ad eccezione dei dati descritti nelle istruzioni al paragrafo "Comunicazione integrativa" a pagina 2.
- 5.7 A seguito della presentazione della Comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 5.8 Entro dieci giorni dalla data di presentazione della Comunicazione integrativa, è rilasciata una seconda ricevuta per comunicare ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta secondo le modalità descritte al paragrafo 5.9.
- 5.9 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile:
- a) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3 per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8;
  - b) per la quota corrispondente agli investimenti di cui al paragrafo 4.3, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche

e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere entro trenta giorni dal rilascio della ricevuta di cui al paragrafo 5.8 la certificazione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b).

- 5.10 In caso di Comunicazione o di Comunicazione integrativa sottoposta al controllo antimafia e/o al controllo di cui al paragrafo 5.9, lettera b), fino al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’esito della verifica non è possibile presentare ulteriori Comunicazioni integrative.
- 5.11 Si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 4.7.

## **6 Controlli antimafia**

- 6.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta.
- 6.2 Per le Comunicazioni di cui al paragrafo 6.1 valgono le disposizioni di cui ai paragrafi 3.5 e 5.6, ferma restando la possibilità di modificare i dati del quadro C.
- 6.3 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

- 6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di cui al paragrafo 4.2, lettera b). Fino all'invio della Comunicazione rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della Comunicazione rettificativa, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.
- 6.5 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nei casi previsti nei paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b).

## **7 *Trattamento dei dati***

- 7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 5 del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino all'Agenzia delle entrate una comunicazione attestante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Il comma 2 dello stesso articolo 5 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sia approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
- 7.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 12 luglio 2024;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d'imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.

7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

7.6 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

legge e al Regolamento.

- 7.7 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione.
- 7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Motivazioni**

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Le disposizioni di cui al citato articolo 16 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti, in particolare, dall'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

In base all'articolo 5, comma 2, del decreto, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese sono tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto, il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che indica la percentuale di riparto e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Inoltre, il citato articolo 7 del decreto al comma 14 prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello denominato "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica", con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.

La Comunicazione è inviata dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, come stabilito dall'articolo 5, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito d'imposta, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al citato articolo 5, comma 4, del decreto.

Tenuto conto che, in attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 5, comma 1, del decreto, nella Comunicazione vanno indicati anche gli investimenti da realizzarsi successivamente alla data di presentazione della stessa (fermo restando che il relativo credito è fruibile solo dopo la realizzazione dell'investimento), al fine di effettuare, anche in relazione a tali ultimi investimenti, i controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione del credito, ossia che l'investimento sia stato realizzato e sia stata rilasciata l'apposita certificazione, è prevista la presentazione di Comunicazioni integrative, a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, nelle quali viene richiesta l'indicazione dei dati delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell'apposita ricevuta.

In base a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto, i soggetti che hanno validamente presentato la Comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato secondo le modalità stabilite con il presente provvedimento. Nel caso in cui la percentuale di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto risulti inferiore al cento per cento, in base alle Comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale di cui al citato comma 4 e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro il 24 marzo 2025.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

#### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 11 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</b>	<i>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.</i>
<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
<b>Base giuridica</b>	L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
<b>Responsabili del trattamento</b>	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a> per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="mailto:eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it">eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .
<b>Consenso</b>	L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.
<b>Modifiche</b>	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

<b>IMPRESA BENEFICIARIA</b>	Codice fiscale	Dimensione impresa			
		Grande	Media	Piccola	Micro
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	Codice fiscale avente causa	Trasferimento parziale credito			
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale del firmatario	Codice carica			
<b>REFERENTE DA CONTATTARE</b>	Cognome	Nome			
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
<b>RINUNCIA TOTALE AL CREDITO D'IMPOSTA</b>	L'impresa beneficiaria dichiara di rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione già presentata				<input type="checkbox"/>
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	FIRMA				
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato				
	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO				
<b>Riservato al soggetto incaricato</b>	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	









--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"**

 Mod. n. 

--	--

PROVVEDIMENTO NORMATIVO										
Tipologia	Data			Numero						
1	2 giorno	3 mese	4 anno	5						
<b>D01</b>	PROVVEDIMENTO CONCESSIONE				Costi agevolabili	Importo concesso/richiesto	ESL relativo	Tipo agevolazione		
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D02</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D03</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D04</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D05</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D06</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D07</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D08</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D09</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D10</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				
					,00	,00				
<b>D11</b>	1	2 giorno	3 mese	4 anno	5	6	7	8	9	
	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9				



## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto") sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge.

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

**ATTENZIONE:** con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

## Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

Con le stesse modalità, i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione ed hanno successivamente realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato utilizzano questo modello per comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato. Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei predetti termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA", disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## Comunicazione integrativa

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione compilando la colonna 5 del rigo A1 possono presentare la comunicazione integrativa di cui al paragrafo 5 del provvedimento di approvazione del presente modello a partire dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, con le stesse modalità sopra descritte, per indicare gli investimenti:

- realizzati successivamente all'invio della comunicazione ed entro il 15 novembre 2024 e, comunque, prima dell'invio della comunicazione integrativa, per i quali, nel medesimo periodo, sono state ricevute le relative fatture elettroniche ed è stata rilasciata la certificazione;
- realizzati entro la data di invio della comunicazione, per i quali successivamente sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o è stata rilasciata la certificazione.

Nel medesimo periodo è possibile presentare più comunicazioni integrative; l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

I dati da riportare nella comunicazione integrativa non possono variare rispetto a quelli indicati nella comunicazione, ad eccezione dei seguenti:

- Frontespizio – riquadri "Operazioni straordinarie", "Rappresentante firmatario della comunicazione", "Referente da contattare" e "Impegno alla presentazione telematica";
- Quadro A – rigo A1, colonne 3, 4 e 5; rigo A2, colonne 10, 11 e 12;
- Quadro B – rigo B2, colonne 6, 7 e 8; rigo B10; rigo B19, colonne 6 e 7;
- Quadro E.

In particolare, nella comunicazione integrativa l'importo indicato nella colonna 2 del rigo A1 deve essere uguale all'importo indicato nella medesima colonna delle comunicazioni precedenti, mentre la somma degli importi indicati nelle colonne 3 e 4 del rigo A1 deve risultare di ammontare superiore alla somma degli importi indicati nelle medesime colonne delle comunicazioni precedenti. La comunicazione integrativa non può essere presentata se non sono riportati gli estremi della certificazione nella sezione II del quadro E.

Con la comunicazione integrativa è, comunque, possibile correggere anche i dati indicati nel quadro C (verifica antimafia) della comunicazione presentata entro il 12 luglio 2024 unicamente nel caso in cui questa sia stata scartata con esito "IN". In tal caso, non vale quanto affermato nel capoverso precedente sugli importi di cui alle colonne 3 e 4 del rigo A1.

Nella comunicazione integrativa, inoltre, non è possibile barrare la casella per segnalare la rinuncia totale al credito d'imposta.

Nell'ipotesi particolare in cui un soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione entro il 12 luglio e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione, il soggetto avente causa potrà presentare comunicazioni "integrative" distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione "integrativa" riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione "integrativa" riferita alla posizione del soggetto dante causa.

<b>Dove trovare il modello</b>	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .
<b>Come si compila</b>	La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.
<b>Dati dell'impresa beneficiaria</b>	Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.
<b>Operazioni straordinarie</b>	<p>In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione con la quale è richiesto il credito, qualora il soggetto avente causa sia tenuto a presentare Comunicazioni integrative oppure a comunicare dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 il realizzo di investimenti per importi inferiori rispetto a quelli precedentemente comunicati dal dante causa occorre indicare in tali comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;</li><li>– nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa.</li></ul> <p>Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la <b>casella "Trasferimento parziale credito"</b>. Per i casi di compilazione del presente riquadro in caso di comunicazioni integrative si rinvia al corrispondente paragrafo di cui sopra.</p>
<b>Dati del rappresentante che firma la richiesta</b>	In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il " <b>Codice carica</b> " corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.
<b>Rinuncia totale al credito d'imposta</b>	Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una <b>rinuncia totale</b> , utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	In questa riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.
<b>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio</b>	Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia di importo superiore a euro 150.000 (riportato nel rigo A1, campo 2), il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella, una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.

Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

## QUADRO A

### Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento. Nel caso in cui l'investimento non sia ancora iniziato e/o completato alla data di invio della comunicazione, va indicata la data di presumibile inizio e/o fine investimento.

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO;

- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione M della classificazione ATECO 2007 e i servizi alla persona, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

## QUADRO B

### Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. La **casella "Struttura non operativa"** va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico" possono non essere compilati. La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale è stata rilasciata la certificazione e sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E;
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato e/o dell'investimento realizzato ma per il quale non sono state ancora ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate e non possono essere indicate le relative fatture nel quadro E.

Nei **rigi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Abruzzo	35%	15%	25%	15%	15%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

**R** = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

**A** = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

**B** = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

## QUADRO C

### Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più rigi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

## QUADRO D

### Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);

- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
  - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
  - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

## QUADRO E

### Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal sistema di interscambio SDI alla data di trasmissione telematica del presente modello, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (incluso nella colonna 1 del rigo B10);
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.

La presente sezione I non può essere compilata se non è compilata anche la sezione II.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione qualora rilasciata alla data di invio della comunicazione. La presente sezione deve essere, invece, sempre compilata nella comunicazione integrativa.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) <sup>o</sup>
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

<sup>o</sup> Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) <sup>o</sup>
ITF1	Abruzzo	
<b>ABR1</b>		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		
<b>ABR2</b>		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		

<b>ITF13</b>	<b>Pescara (in parte)</b>	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
<b>ABR3</b>		
<b>ITF11</b>	<b>L'Aquila (in parte)</b>	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
<b>ITF13</b>	<b>Pescara (in parte)</b>	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
<b>ITF14</b>	<b>Chieti (in parte)</b>	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrecchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		

## **F40-24 - IMU per le imprese edili – Il prossimo 17 giugno la scadenza della prima rata 2024**

### **IMU per le imprese edili – Il prossimo 17 giugno la scadenza dell’acconto 2024**

In scadenza il prossimo 17 giugno - il 16 cade di domenica - il termine per il pagamento della rata di acconto dell’IMU per il 2024.

Il tributo locale va, difatti, corrisposto in due rate:

- la prima, a titolo di acconto, in scadenza il prossimo lunedì 17 giugno 2024 ;
- la seconda, da versare entro il 16 dicembre 2024 , a saldo di quanto ancora dovuto per l’anno 2024 (al netto degli importi già versati con la prima rata), applicando le aliquote che saranno deliberate per l’anno in corso, ossia per il 2024.

Peraltro, il contribuente può anche decidere di corrispondere l’IMU per l’intero 2024 in un’ unica soluzione , entro il 17 giugno 2024.

Ai fini della quantificazione dell’importo dovuto, si ricorda che l’acconto è pari all’IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, ossia del 2023. In linea generale, l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.

Le tipologie di immobili delle imprese edili soggette ad IMU sono, a titolo esemplificativo, fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione.

La scadenza non riguarda, invece, i fabbricati c.d. “beni merce” delle imprese edili, ossia gli edifici costruiti o ristrutturati per la successiva vendita, ma ancora non ceduti nè locati, in quanto esenti dall’imposta a decorrere dalla loro ultimazione.

In relazione a tali beni, la (diversa) scadenza da ricordare è quella del prossimo 30 giugno 2025: per beneficiare dell’esenzione IMU nel 2024, infatti, le imprese operanti nel settore delle costruzioni hanno l’onere di presentare entro tale data la dichiarazione IMU ove dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti per l’esenzione, a pena di decadenza dalla stessa.

In relazione alle modalità di pagamento, è possibile provvedervi mediante modello F24, bollettino postale o piattaforma PagoPA.

In un approfondimento dell’ANCE un breve riepilogo delle informazioni necessarie al pagamento dell’acconto 2024 per le imprese operanti nel settore delle costruzioni ( cfr . l’art.1, co.4-5 e 738-783, della legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020).

**IMU  
per le imprese edili  
Acconto 2024**

**13 Giugno 2024**

## ■ Sommario

<b>Determinazione della base imponibile IMU .....</b>	<b>3</b>
<i>Fabbricati</i> .....	3
<i>Aree fabbricabili</i> .....	5
<b>Aliquote .....</b>	<b>5</b>
<b>Acconto IMU per il 2024.....</b>	<b>8</b>
<b>Dichiarazione IMU per i “beni merce” .....</b>	<b>8</b>

A partire dal **periodo d'imposta 2022**, i **"beni merce"** delle **imprese di costruzioni**, ovvero i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa (cd. *"magazzino"*) sono **esenti dall'IMU**. Si tratta dei fabbricati di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, e non locati, finché permane tale condizione (cfr. l'art.1, co.751, legge n.160/2019 – legge di Bilancio 2020). Rientrano in tale definizione anche i **fabbricati** acquistati dall'impresa, ed **oggetto di interventi di incisivo recupero**.

Si ricorda che l'esclusione da IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato resti classificato in Bilancio tra le *"Rimanenze"* e, quindi, destinato alla vendita e non locato.

Sono, invece, soggetti ad IMU le altre tipologie di immobili delle imprese edili (ad es. fabbricati strumentali, aree edificabili, fabbricati in corso di costruzione o ristrutturazione).

Di seguito una sintesi della disciplina IMU, funzionale al versamento della prima rata 2024 per le imprese edili.

## Determinazione della base imponibile IMU

### Fabbricati

Per i **fabbricati (ad esclusione dei "beni merce")<sup>1</sup>**, la **base imponibile** è costituita dalla **rendita catastale**, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%<sup>2</sup>**, e moltiplicata per specifici coefficienti, riportati di seguito:

COEFFICIENTE	FABBRICATO
160	<b>gruppo catastale A abitazioni – ad esclusione di categoria A/10</b> <b>categorie catastali:</b> - C/2 magazzini e locali di deposito - C/6 rimesse, autorimesse - C/7 tettoie chiuse od aperte
140	<b>gruppo catastale B</b> <b>categorie catastali:</b> - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - C/5 stabilimenti balneari e di acque curative
80	<b>categorie catastali:</b> - A/10 uffici e studi privati - D/5 istituti di credito
65	<b>gruppo catastale D -ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5</b>
55	<b>categoria catastale C/1 negozi e botteghe</b>

Per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per

<sup>1</sup> Si ricorda che l'IMU non è dovuta per l'abitazione principale non di lusso, accatastata in una categoria diversa da A/1, A/8 ed A/9.

<sup>2</sup> In base all'art.3, co.48, della legge 662/1996.

ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. anche C.M. 3/DF/2012).

In sostanza, tali **coefficienti** si applicano **all'ammontare** dei **costi** risultanti dalle **scritture contabili** al **1° gennaio** dell'anno di imposizione (o, se successiva, alla data di acquisizione), al **lordo** degli **ammortamenti**.

I costi sono classificati per anno di formazione al fine di applicare i diversi coefficienti in relazione all'anno di sostenimento.

Inoltre, restano confermati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (R.M. 6/DF del 28 marzo 2013), che precisa che nei costi devono essere considerati:

- il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno;
- le rivalutazioni sia economiche che fiscali;
- gli interessi passivi capitalizzati;
- le spese incrementative.

**Per il 2024, i coefficienti** utili alla determinazione della rendita dei **fabbricati D** sono stati **determinati con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2024.**

ANNO	COEFFICIENTE	ANNO	COEFFICIENTE
2024	1,02	2002	1,76
2023	1,04	2001	1,80
2022	1,17	2000	1,86
2021	1,21	1999	1,89
2020	1,22	1998	1,92
2019	1,22	1997	1,96
2018	1,24	1996	2,03
2017	1,25	1995	2,09
2016	1,25	1994	2,15
2015	1,26	1993	2,20
2014	1,26	1992	2,22
2013	1,26	1991	2,26
2012	1,29	1990	2,37
2011	1,33	1989	2,47
2010	1,35	1988	2,58
2009	1,36	1987	2,80
2008	1,42	1986	3,01
2007	1,47	1985	3,23
2006	1,51	1984	3,44
2005	1,55	1983	3,66
2004	1,64	1982	3,87
2003	1,70		

## **Aree fabbricabili**

La base imponibile delle **aree fabbricabili** è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposizione tenuto conto, altresì, dei seguenti elementi<sup>3</sup>:

- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Si ricorda che il “*valore venale in comune commercio*” costituisce la base imponibile, **ai fini IMU, anche nell’ipotesi di utilizzazione edificatoria dell’area**, consistente nella demolizione di un preesistente fabbricato, ovvero di esecuzione, su edifici preesistenti, di interventi di recupero incisivo (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica)<sup>4</sup>.

L’IMU è dovuta sull’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **Aliquote**

Per gli altri immobili delle imprese edili (aree e fabbricati strumentali), diversi dai fabbricati “*beni merce*”, l’IMU si applica con l’aliquota di base, fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei Comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille<sup>5</sup>.

Per quel che riguarda la variazione delle aliquote, il MEF con il **decreto 7 luglio 2023**<sup>6</sup> ha indicato le fattispecie sulle quali i Comuni possono intervenire, e ha definito le modalità di elaborazione e trasmissione del Prospetto che deve contenere le specifiche ipotesi selezionate dagli Enti locali (*cf.* la tabella alla fine del paragrafo).

I casi in cui i Comuni possono diversificare le aliquote IMU individuate dal decreto sono:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;

<sup>3</sup>*Cfr.* l’art.5, co.5, del D.Lgs. 504/1992.

<sup>4</sup> Art.3, co. 1, lett. *c-d ed f*, D.P.R. 380/2001 – cd. “*Testo unico dell’edilizia*”.

<sup>5</sup> *Cfr.* l’art.1, co.754, della legge 160/2019.

<sup>6</sup> Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.172 del 25 luglio 2023, in attuazione dell’art.1, co.756, della legge 160/2019 – legge di Bilancio 2020.

- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D).

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d'imposta 2022, è stata confermata la piena deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi relativa ai fabbricati strumentali nella misura del 100%.

**IPOSTESI RELATIVE ALLA DIFFERENZIAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU**

	ALIQUOTE STABILITE DAL COMUNE				LEGGE 160/2019
	ALIQUOTA DI BASE	ALIQUOTA MINIMA	ALIQUOTA MASSIMA	EX MAGGIORAZIONE TASI (0,8%)	
abitazione principale categoria A2-A3-A4- A5-A6- A7		esente		no	<i>art.1, co. 740</i>
abitazione principale categoria A1-A8-A9	5‰ (detrazione 200 euro)	0	6‰ (detrazione 200 euro)	no	<i>art.1, co.748-749</i>
alloggi sociali (D.M. 22 aprile 2018)		esente		no	<i>art.1, co.741</i>
alloggi sociali/di IACP o assimilati non abitazione principale prima di assegnazione	8,6‰	0	10,6‰	11,4‰	<i>art.1, co.754</i>
alloggi assegnati da IACP o assimilati	8,6‰ (detrazione 200 euro)	0	10,6‰ (detrazione 200 euro)	11,4‰	<i>art.1, co.749 e 754</i>
fabbricati rurali strumentali	1‰	0	1‰	no	<i>art.1, co.750</i>
fabbricati del gruppo catastale D	8,6‰	7,6‰	10,6‰	no	<i>art.1, co.748</i>
fabbricati "merce" delle imprese di costruzione non locati	0	0	0	no	<i>art.1, co.751</i>
fabbricati diversi dai precedenti	8,6‰	0	10,6‰	11,4‰	<i>art.1, co.754-755</i>
aree fabbricabili	8,6‰	0	10,6‰	11,4‰	<i>art.1, co.754-755</i>
terreni agricoli (ove non esenti)	7,6‰	0	10,6‰	no	<i>art.1, co.752</i>

## Acconto IMU per il 2024

Il termine per il **pagamento della prima rata dell'IMU**, che rappresenta l'acconto dell'imposta dovuta per l'intero anno, **scade il 17 giugno 2024** (cioè perché il 16 giugno, termine di scadenza ordinario, cade di domenica).

Ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, l'acconto è pari all'IMU dovuta per il primo semestre del 2024 applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, ossia del 2023.

Dal periodo d'imposta 2022, i fabbricati "*beni merce*" delle imprese edili sono esenti dall'imposta. Per i medesimi immobili, ai fini dell'esenzione dall'IMU, occorre presentare la relativa dichiarazione, a pena di decadenza dal beneficio, come di seguito specificato.

## Dichiarazione IMU per i "beni merce"

Il D.M. 24 aprile 2024, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze - [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), ha approvato il nuovo Modello di dichiarazione IMU (e relative Istruzioni), utilizzabile anche ai fini dell'esclusione dall'IMU per i "*beni merce*" delle imprese operanti nel **settore delle costruzioni**, ovvero i **fabbricati costruiti e destinati alla vendita**, a condizione che non risultino locati<sup>7</sup>.

Si evidenzia che tale **adempimento è richiesto a pena di decadenza** dal beneficio (*cfr.* la Risposta del MEF nel corso della Manifestazione Telefisco 2023)<sup>8</sup>, e la **mancata presentazione** della **dichiarazione** comporta l'applicazione della **sanzione** dal 100% al 200% dell'imposta, con un minimo di 50 euro, ferma restando la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in caso di presentazione tardiva<sup>9</sup>.

Venendo alle modalità pratiche di compilazione, nel **Modello**, ai fini dell'individuazione dell'immobile, nella **casella 1 - "Caratteristiche"** deve essere utilizzato il **Codice n.7 - "Beni merce"**, e va barrata la **casella n.15 - "Esenzioni"**.

La **dichiarazione IMU** deve essere **presentata** o trasmessa telematicamente «*entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta*»<sup>10</sup> (quindi **per il 2024, 30 giugno 2025**), e vale anche per gli anni successivi, in assenza di modificazioni che comportino un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Questa scadenza opera **anche** per i "*beni merce*" delle **imprese** edili.

In particolare, ai fini dell'esenzione IMU relativamente al 2024, **entro il prossimo 30 giugno 2025** la **dichiarazione IMU** deve essere **presentata per gli immobili** che

<sup>7</sup> *Cfr.* art.1, co.751 e 769, della legge di Bilancio 2020.

<sup>8</sup> Questo chiarimento suscita perplessità, tenuto conto della diversa formulazione della disposizione relativa all'obbligo di presentare la dichiarazione IMU, in vigore dal 2020, rispetto a quella previgente che, invece, prevedeva espressamente la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza dai benefici.

<sup>9</sup> *Cfr.* l'art.1, co.775, della legge 160/2019 e l'art.13 del D.Lgs. 472/1997.

<sup>10</sup> *Cfr.* l'art.1, co.769, della legge 160/2019.

risultavano:

- **costruiti**, con **fine lavori** nel corso del **2024**, e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (o assegnazione) e non locati;
- **acquistati** dall'impresa **e ristrutturati**, con **fine lavori** nel corso del **2024**, prima della loro vendita, e non locati.

In linea generale, invece, si ricorda che la **dichiarazione** IMU deve essere **presentata** nelle **seguenti ulteriori ipotesi**:

- esistenza di **circostanze** che abbiano **determinato riduzioni d'imposta** (ad es. immobili di interesse storico/artistico, o inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati);
- **manca**za, da parte del Comune, delle **informazioni necessarie** per verificare il **corretto versamento** dell'**imposta** (ad es. immobile oggetto di locazione finanziaria, o area agricola divenuta edificabile).

## **U30-24 - L'innovazione in edilizia: un sondaggio dedicato alle piccole e medie imprese**

**Un sondaggio per le PMI del settore edile, anonimo e a risposta multipla, permetterà di fotografare le pratiche di innovazione, sia quelle in atto sia quelle di potenziale interesse. Il sondaggio fa parte di un progetto europeo, cui l'Ance partecipa, che ha l'obiettivo di rendere le riqualificazioni energetiche degli edifici più accessibili e scalabili**

Un sondaggio sull'innovazione in edilizia . È questo il punto di partenza delle ricerche del progetto COSME RENO, in cui l'Ance è coinvolta insieme con altri partner europei. L'obiettivo è identificare modelli e strumenti per rendere le riqualificazioni energetiche degli edifici più accessibili e scalabili, in particolare per le PMI.

Se sei una piccola o media impresa operante nella filiera delle costruzioni (comprese le società di progettazione), ti invitiamo a dedicare pochi minuti al sondaggio, anonimo e con possibilità di risposta multipla di tipo qualitativo .

Le tue risposte permetteranno di fotografare le pratiche di innovazione in atto e quelle di potenziale interesse, in modo da spingere sempre più il progresso organizzativo e tecnologico per tutti gli operatori del settore.

Link: [https://ghentunipss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV\\_d7poF6rk8tUjDTw?Q\\_Language=IT](https://ghentunipss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_d7poF6rk8tUjDTw?Q_Language=IT)

## **LL.PP.47-24 - Appalti pubblici: l'ordinaria manutenzione stradale non è somma urgenza**

**L'ANAC, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, ricorda su quali presupposti possono essere posti interventi di somma urgenza, in deroga alle procedure ordinarie**

Con atto pubblicato il 3 giugno 2024 sul portale istituzionale, il Presidente dell'Autorità Anticorruzione ha dato risposta ad un Comune per aver erroneamente classificato come lavori in somma urgenza interventi di manutenzione ordinaria su una strada comunale (v. Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 23 aprile 2024, fasc. n. 3701/2023 ).

### **. Il fatto**

Nel dettaglio, il Comune aveva disposto " lavori urgenti per la messa in sicurezza della strada che da Cogolo porta in località Malgamare ". Secondo l'amministrazione, le abbondanti nevicate invernali avevano provocato "dissesti stradali" che necessitavano di interventi immediati come la " demolizione e ricostruzione muri di contenimento, sostituzione guardrail, sistemazione asfaltatura e ripristino barriere in ferro ". I lavori, per un importo di oltre mezzo milione di euro, erano stati affidati a un'impresa prescelta tramite procedura di somma urgenza.

### **. L'istituto della somma urgenza**

Le vigenti norme relative alla "somma urgenza", contenute nell'articolo 140 del decreto legislativo 36/2023, noto come codice appalti, erano in precedenza disciplinate, dall'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016, razione temporis applicabile alla fattispecie sottoposta alla decisione l'ANAC.

In entrambe le norme, in caso di "somma urgenza", il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente deve redigere un verbale in cui sono indicati:

- . i motivi dello stato di urgenza;
- . le cause che lo hanno provocato;
- . i lavori necessari per rimuoverlo.

I lavori possono essere affidati direttamente a uno o più operatori economici individuati. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate viene definito consensualmente con l'affidatario.

Entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, il responsabile del procedimento deve compilare una perizia giustificativa dei lavori. Questa perizia, insieme al verbale di somma urgenza, viene poi trasmessa alla stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della stessa.

Sulla sostanziale convergenza tra i citati articoli 163 e 140, il Consiglio di Stato, nella sua Relazione, chiarisce che con il nuovo codice " si è ritenuto di non intervenire sulle varie e gradate fattispecie di urgenza variamente qualificate " e di confermare che la procedura di affidamento diretto è in deroga alle procedure standard.

Con lo stesso, prosegue il Collegio, si è, tuttavia, optato per la soppressione del parere di congruità del prezzo pattuito tra le parti, affidato all'ANAC dall'allora vigente comma 9

dell'art. 163 citato, in quanto tale passaggio recava un incongruo aggravio procedimentale. Nel nuovo codice restano invece fermi gli obblighi di trasmissione e i controlli di competenza affidati all'ANAC (ora contenuti nel comma 10 dell'art. 140).

Da notare, infine, che, per i lavori, nel codice appalti, il limite di importo è ora pari a €500 mila " o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità ", e supera i precedenti €200 mila dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016, che anche in questo caso erano derogabili. Di contro, restano fermi i €300 mila "fissi" per i beni culturali, ora previsti dall'art. 20 dell'allegato II.18 al codice.

Per i servizi e le forniture, è stata introdotta al comma 9 la soglia di €140.000, in coerenza con la disciplina generale del codice.

- L'intervento dell'Anac:

L'Anac, dopo aver esaminato la documentazione fornita dal Comune, ha però rilevato che gli interventi in questione non rientravano tra quelli che possono essere eseguiti in somma urgenza. La somma urgenza, infatti, è un istituto eccezionale disciplinato dal Codice degli Appalti e può essere utilizzato solo in presenza di circostanze imprevedute e pregiudizievoli che non consentono alcun ritardo nell'avvio dei lavori per scongiurare pericoli per la pubblica incolumità.

Nel caso specifico, come sottolineato dall'Anac, si trattava di " Da quanto agli atti si rileva come l'intervento di cui trattasi, consistente nella realizzazione di interventi stradali usuali quali la sostituzione dei guardrail e le attività di asfaltatura, rientra nelle attività di manutenzione ordinaria e non nelle attività che possono svolgersi in somma urgenza; inoltre, la tempistica prevista anche qualora si trattasse di somma urgenza non è coerente con il dettato normativo".

- Le conclusioni dell'Anac

L'Anac ha pertanto definito il procedimento del Comune di Peio ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici allora vigente, rilevando il contrasto con le disposizioni dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 che disciplina(va) l'istituto della somma urgenza e invitando " per il futuro, la S.A. al puntuale rispetto della normativa come sopra richiamata" .

## **LL.PP.48-24 - Ricostruzione post calamità, G7 e Milano-Cortina: il DI in Gazzetta Ufficiale**

**Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge dell'11 giugno 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 135 dell'11 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto-legge n. 76 dell'11 giugno 2024, recante “ Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. ”

Il provvedimento, entrato in vigore l'11 giugno 2024, introduce disposizioni relative ad interventi di protezione civile e di ricostruzione post-calamità, nonché due disposizioni finalizzate a favorire le attività urgenti e necessarie per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, quali il G7 di Brindisi e i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

Di seguito, una prima analisi dei principali contenuti di interesse da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

### **- Articolo 4 – Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale (modifica art. 20-ter del d.l. n. 61/2023)**

L'articolo 4 modifica l'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023, che contiene disposizioni relative ad “ Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi ”.

Con la previsione in commento, in particolare, viene prorogata la durata dell'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione dopo gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che da giugno 2024 passa al 31 dicembre 2024.

Si ricorda che al commissario straordinario spetta il potere di agire, mediante ordinanza, anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

### **- Articolo 5 – Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione (modifica art. 20-novies del d.l. n. 61/2023)**

Per quanto di interesse, l'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario alla ricostruzione il potere di individuare con propri provvedimenti e senza oneri per la finanza pubblica, ulteriori soggetti attuatori, oltre a regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica.

I nuovi soggetti possono essere amministrazioni centrali dello Stato e loro organismi in house, enti pubblici economici, società partecipate a controllo pubblico e loro controllate, AUSL o istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici.

La norma prevede che le attività svolte dai predetti organismi in house e dalle società

partecipate siano definite mediante convenzioni, i cui oneri, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2% del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con ANAS si applicano le previsioni di cui all'art. 36, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 98/2011 relative agli oneri di investimento spettanti ad ANAS.

- Articolo 6- infrastrutture stradali e ferroviarie (modifica artt. 20-octies e 20-novies del d.l. n. 61/2023)

L'articolo 6 aggiunge le infrastrutture ferroviarie nei piani speciali per le infrastrutture stradali redatti e approvati dal Commissario straordinario.

La disposizione prevede la sottoscrizione di una apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. RFI provvede come soggetto attuatore, per gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali, nonché al contrasto al dissesto di versante che incomba sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.

- Articolo 11- Fondazione "Milano Cortina 2026" (interpretazione autentica art. 2 del d.l. n. 16 del 2020)

L'articolo 11 chiarisce – in via di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già disponeva che la Fondazione Milano Cortina operasse "in regime di diritto privato") – che le attività svolte dalla Fondazione "Milano Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico. La Fondazione "Milano Cortina 2026", inoltre, opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Sul punto, nel comunicato stampa del CDM in merito al decreto-legge in esame si legge che " già la sentenza n. 362/2004 del TAR. per il Piemonte aveva escluso la natura di organismo di diritto pubblico dell'allora Comitato per l'Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 (TOROC). In precedenza, anche la Commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002, aveva precisato che il TOROC Commissione Europea svolgeva attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento. La natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina è stata affrontata con quattro pareri dell'Avvocatura Generale dello Stato:

- Il parere del 24 giugno 2020, evidenzia come la Fondazione non risulti riconducibile a nessuna delle categorie assoggettabili al codice dei contratti pubblici;
- Il parere del 28 luglio 2020, evidenzia che alla Fondazione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 23-bis e 23-ter del d.l. n. 201/2011 e dell'art. 1, commi 471 e 472, della legge n. 147 del 2013 sui compensi erogati ai propri dipendenti e amministratori, rimarcando che la Fondazione reperirà le fonti di finanziamento sul mercato in virtù di attività di tipo negoziale;
- Il parere del 16 febbraio 2021 affronta il tema delle garanzie e del rischio che le attività della Fondazione possano gravare a fine Giochi sugli enti pubblici, evidenziando che tale circostanza non incide sulla natura della Fondazione, che resta non qualificabile come organismo di diritto pubblico;

- Il parere del 16 marzo 2021 conferma tutti i precedenti pareri anche laddove la Fondazione ricevesse anticipazioni da enti pubblici, imputando poi i costi al fondo di gestione derivante da attività di marketing, ribadendo solo “l’opportunità – al fine di limitare il più possibile la necessità che le Amministrazioni centrali e territoriali siano chiamate a colmare eventuali deficit della Fondazione – che quest’ultima, nella determinazione dei compensi e, più in generale, nella quantificazione dei costi, si ispiri a criteri di contenimento ed economicità”.

In conclusione, il comunicato ribadisce che la Fondazione è stata istituita per adempiere a obblighi di natura privatistica, come già prevede l’articolo 2 comma 2 del D.L. 216/2020, e che la disposizione in commento “ offre quindi certezza rispetto al quadro giuridico che ne regola le attività, offrendo i chiarimenti necessari per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione. e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, così scongiurando il pericolo di ritardi che comprometterebbero la realizzazione dell’evento” .

In allegato, il testo del decreto-legge.

## DECRETO-LEGGE 11 giugno 2024, n. 76

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. (24G00095)

(GU n.135 del 11-6-2024)

Vigente al: 11-6-2024

### Capo I

#### Ricostruzione post-calamità

##### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;

Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.

1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 11 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione in loco, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del «Gruppo dei sette» (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione «Milano-Cortina 2026», al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo

sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

#### Art. 1

##### Contributi per beni mobili

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti:

«6-ter. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater.

6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.».

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

#### Art. 2

##### Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale

3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.».

#### Art. 3

##### Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: «avvalendosi della propria struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettive, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici,» e, dopo le parole: «previo sorteggio dei beneficiari» sono inserite le seguenti: «o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo».

#### Art. 4

##### Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale

1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.

3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi» sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.».

#### Art. 5

##### Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione

1. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-octies, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;

b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in

house delle medesime amministrazioni;

c) gli enti pubblici economici;

d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;

e) le aziende unità sanitarie locali;

f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)", limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2-ter. Le attività svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la Società ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3.».

2. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-ter».

## Art. 6

### Infrastrutture stradali e ferroviarie

1. All'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «infrastrutture stradali» sono inserite le seguenti: «e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie»;

b) dopo le parole: «altresì l'individuazione» sono inserite le seguenti: «, per le infrastrutture stradali,»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

2. All'articolo 20-novies, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole:

«del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono inserite le seguenti: «e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».

3. All'articolo 20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del medesimo all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, nonché agli interventi di contrasto al dissesto

contigue, anche se di proprieta' ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi.».

#### Art. 7

##### Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009

1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) puo' destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno gia' finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

## Capo II

### Disposizioni di protezione civile

#### Art. 8

Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attivita' volte al superamento di emergenze di protezione civile

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «, verificatisi nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023».

2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 9

Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacita' operativa dell'Agenzia Italia Meteo

1. Tenuto conto della necessita' di attivare la piena capacita' operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

## Capo III

### Disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

## Art. 10

Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, e' autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.

2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 1.500 unita'. Dalla data di impiego del predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, e' autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, e' autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unita' da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unita', possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.

6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalita' indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;

b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;

c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## Art. 11

Fondazione «Milano Cortina 2026»)

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' da intendersi nel senso che le attivita' svolte dalla Fondazione «Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

## Art. 12

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 giugno 2024

### MATTARELLA

Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Piantedosi, Ministro dell'interno

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

## **LL.PP.49-24 - Cassazione: senza collaudo delle opere la polizza si estingue**

**Ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, la risoluzione anticipata del contratto è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera. L'omissione o il ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nei termini comportano l'estinzione della garanzia fideiussoria**

Il 4 dicembre 2023, con l'ordinanza n. 33858, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all'estinzione delle garanzie fideiussorie in assenza del certificato di collaudo, affermando che l'ente pubblico che abbia appaltato la realizzazione di un'opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti una volta ultimati; l'omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l'estinzione delle garanzie fideiussorie.

Di seguito la ricostruzione della sentenza da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

La controversia riguardava un contratto di appalto pubblico risolto anticipatamente per gravi inadempienze dell'appaltatore, il quale aveva realizzato solo parzialmente l'opera commissionata. La stazione appaltante, in seguito alla risoluzione, aveva richiesto l'escussione completa della polizza fideiussoria. La società di assicurazioni, tuttavia, si opponeva, sostenendo che l'obbligo di collaudo si applicava anche in caso di esecuzione parziale dei lavori.

Dopo il rigetto della richiesta della società di assicurazione di estinguere la polizza sia in primo che in secondo grado, la Corte ha chiarito che, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie è necessario il collaudo dell'opera, anche se eseguita solo parzialmente. Questo principio si basa sull'art. 5, comma 4, della legge n. 741/1981 (norma che ha avuto continuità con l'art.30 della legge n.109/1994 e poi con l'art.101 del d.P.R. n. 554/1999, in vigore sino al 2010; dunque applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame), che impone l'obbligo del collaudo anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, per evitare che il garante rimanga vincolato indefinitamente ad una garanzia ormai priva di fondamento causale.

La Corte ha quindi stabilito che il certificato di collaudo, anche se parziale, è un atto necessario per verificare i requisiti dell'opera e per certificare l'assolvimento degli obblighi della stazione appaltante. L'assenza del collaudo comporta l'estinzione automatica della garanzia fideiussoria, poiché il ritardo o l'omissione del collaudo non devono penalizzare il garante.

Con l'ordinanza n. 33858/2023, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l'estinzione della garanzia fideiussoria per mancata effettuazione del collaudo da parte della stazione appaltante. La decisione si fonda sul principio che anche l'esecuzione parziale dei lavori richiede il collaudo per lo svincolo delle garanzie, salvo che non si dimostri un inadempimento tale da impedire il collaudo stesso. Infatti, è a carico dell'amministrazione appaltante l'onere di provare la sussistenza di una condotta o un evento riferibile all'appaltatore, tale da impedire lo svolgimento delle operazioni di collaudo (sia pure parziale) nel termine previsto dalla legge.

In allegato il testo dell'ordinanza.



Civile Ord. Sez. 3 Num. 33858 Anno 2023

Presidente: GRAZIOSI CHIARA

Relatore: SPAZIANI PAOLO

Data pubblicazione: 04/12/2023



### ORDINANZA

sul ricorso 24827/2020 R.G.,

*proposto da*

**Groupama Assicurazioni s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Bruni (\_\_\_\_\_), in virtù di procura su foglio separato;

**-ricorrente-**

*nei confronti di*

**G. Di Vieto s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Abenavoli (\_\_\_\_\_), in virtù di procura in calce al controricorso;

**-controricorrente-**

*nonché di*

**A.T.E.R.P. Calabria – Azienda Territoriale per l’Edilizia Pubblica Regionale**, in persona del Commissario Straordinario *pro tempore*; rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco Veraldi ( \_\_\_\_\_ ), in virtù di procura su foglio separato da considerarsi in calce al controricorso;

**-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza n. 2453/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20 dicembre 2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023 dal Consigliere Paolo Spaziani.

### **FATTI DI CAUSA**

**1.** Il 2 maggio 2006, la Nuova Tirrenia s.p.a. (poi divenuta Groupama Assicurazioni s.p.a.) stipulò una polizza fideiussoria con la società G. Di Vieto s.r.l. a garanzia dell’esatta esecuzione del contratto di appalto concluso il 3 maggio 2006 tra quest’ultima società e l’ATERP della Provincia di Catanzaro, avente ad oggetto i lavori di completamento di 8 fabbricati con 112 alloggi, da realizzarsi a Catanzaro, loc. Pistoia.

Precisamente, per effetto della polizza fideiussoria, la Nuova Tirrenia s.p.a. si obbligò a risarcire all’ATERP di Catanzaro i danni che esso ente eventualmente avesse subito in seguito all’inadempimento da parte della G. Di Vieto s.r.l. alle obbligazioni derivanti dall’appalto:  
*a)* in ragione delle maggiori somme eventualmente pagate per il completamento dei lavori a seguito di risoluzione per inadempimento dell’appaltatrice; *b)* in ragione delle somme eventualmente pagate per quanto dovuto dall’appaltatrice sulla base delle prescrizioni di legge o

di contratto collettivo per la sicurezza e assicurazione dei lavoratori; c) in ragione delle maggiori somme eventualmente pagate rispetto alla liquidazione finale dell'appalto.

Nel contratto di appalto fu previsto inizialmente che i lavori avrebbero dovuto essere compiuti entro venti mesi, con consegna entro il termine del 25 febbraio 2008, poi procrastinato al 25 luglio 2008, a seguito di approvazione di una variante all'originario progetto.

Questo termine, tuttavia, venne a scadere senza che i lavori fossero ultimati e il direttore dei lavori, all'esito di successivi sopralluoghi, accertò il ritardo dell'impresa appaltatrice, dovuto, oltre che a ragioni indipendenti da essa (come, ad es., l'occupazione abusiva degli alloggi da parte di popolazione nomade, che ne rese necessario lo sgombero), principalmente all'utilizzo di un numero inadeguato di maestranze, alla scarsità dei mezzi e alla mancata osservanza delle norme di sicurezza.

Nel 2009, accertata la mancata prosecuzione dei lavori dopo che erano stati sospesi per consentire la consegna agli assegnatari di taluni alloggi, l'ATERP decise di far luogo alla procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatrice, formulando la contestazione di cui all'art.136 d.lgs. n. 163/2006 e assegnando termine di giorni venti per controdeduzioni.

Al momento della sospensione, i lavori, pur con ritardo, erano stati realizzati nella misura del 50% circa, per un importo di Euro 1.045.252,20; residuavano da fare lavori per un importo di Euro 1.001.174,37.

In data 21 settembre 2009, l'ATERP trasmise alla G. Di Vieto s.r.l. la delibera di risoluzione del contratto.

In data 25 settembre 2009, ne diede notizia alla Nuova Tirrenia s.p.a., comunicandole altresì di volere escutere la polizza fideiussoria ed ingiungendole, quindi, di versarle la somma relativa all'intero importo garantito, pari ad Euro 158.531,52.

**2.** Con citazione del 7 gennaio 2010, la G. Di Vieto s.r.l. convenne in giudizio l'ATERP dinanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo: *a)* la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'ente pubblico appaltante, con condanna dello stesso al risarcimento del danno; *b)* l'accertamento del suo diritto ad ottenere comunque il pagamento del compenso per i lavori eseguiti e non contabilizzati, con condanna dell'ATERP al pagamento della somma di Euro 152.639,07, eventualmente ai sensi dell'art.2041 cod. civ.; *c)* l'accertamento che l'ATERP non aveva alcun diritto verso la Nuova Tirrenia s.p.a. per effetto della polizza fideiussoria; *d)* la condanna della convenuta allo svincolo delle cauzioni prestate dall'attrice in suo favore.

Costitutosi in giudizio, l'ATERP di Catanzaro non solo resisté alla domanda ma chiese, in via riconvenzionale: *a)* la condanna della G. Di Vieto s.r.l. al pagamento della penale pattuita per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (Euro 39.542,14); *b)* la condanna della G. Di Vieto s.r.l. al pagamento dei costi del "riappalto", pari ad Euro 100.000 o alla maggior somma accertata all'esito dell'istruttoria.

Intervenne in giudizio, ex art.105 cod. proc. civ., la Nuova Tirrenia s.p.a., la quale domandò: *a)* la declaratoria di estinzione della garanzia, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n.741 del 1981 per mancata effettuazione delle operazioni di collaudo entro sei mesi dallo scioglimento del rapporto; *b)* la declaratoria di inesigibilità della

garanzia in accoglimento dell' *exceptio doli*, per abusività della richiesta di pagamento da parte dell'ATERP; c) nella sola ipotesi in cui fosse ravvisata la sussistenza di un qualsiasi diritto dell'ATERP all'escussione della garanzia e la stessa fosse domandata, l'accertamento dell'avvenuto svincolo della polizza fideiussoria nella misura dell'adempimento accertato (circa il 50%), ai sensi dell'art.2 delle condizioni di polizza e 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994.

Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art.183, sesto comma, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile *ratione temporis*, l'ATERP estese la domanda riconvenzionale alla terza intervenitrice, nei limiti dell'importo garantito.

Con sentenza 10 aprile 2014, n.787 il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda principale di risoluzione del contratto proposta dalla G. Di Vieto s.r.l. e accolse quella riconvenzionale di pagamento della penale per il ritardo proposta dall'ATERP; a seguito di compensazione della somma dovuta all'ATERP a titolo di penale per il ritardo con la maggior somma da questa dovuta alla G. Di Vieto s.r.l. per lavori eseguiti e non contabilizzati, condannò l'ATERP a pagare alla G. Di Vieto s.r.l. la somma di Euro 12.555,07; rigettò le altre domande delle parti originarie e quelle della Groupama s.p.a..

**3.** La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, la quale, con sentenza 20 dicembre 2019, n. 2453, ha rigettato l'appello della G. Di Vieto s.r.l., ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'ATERP di Catanzaro e ha rigettato anche l'appello incidentale proposto dalla Groupama s.p.a., ritenendo, in particolare, che non vi fosse luogo a

provvedere sulla domanda di svincolo della garanzia da questa proposta, in quanto subordinata alla ipotesi di proposizione della domanda di escussione della stessa da parte dell'ATERP e in quanto tale ultima domanda, essendo stata proposta solo con la memoria ex art.183, sesto comma, n. 1), cod. proc. civ., doveva reputarsi inammissibile.

**4.** La Groupama Assicurazioni s.p.a. propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso l'ATERP della Regione Calabria, succeduta alla soppressa ATERP della Provincia di Catanzaro.

La società G. Di Vieto s.r.l. risponde con controricorso adesivo ai motivi di ricorso della Groupama Assicurazioni s.p.a..

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Solo l'ATERP ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.1.** Con il primo motivo viene denunciata «*violazione e/o falsa applicazione dell'art.37 D.M. 145/2000 e dell'art. 28 della l. 109/94, 1° comma, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.*».

La Groupama Assicurazioni s.p.a. osserva che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 741 del 1981, l'ente pubblico appaltante è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e che l'omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l'estinzione delle garanzie fideiussorie.

Secondo la ricorrente, l'obbligo di procedere al collaudo (sia pure parziale) sussisterebbe anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, salvo che si tratti di inadempimento tale da impedire o ostacolare le operazioni di collaudo.

Pertanto, nella fattispecie, la mancata effettuazione del collaudo a fronte dell'avvenuta esecuzione parziale dei lavori, avrebbe comportato l'estinzione della garanzia.

**1.2.** Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n.5 cod. proc. civ..

La Groupama Assicurazioni s.p.a. deduce che la Corte d'appello, nel rigettare l'*exceptio doli* da essa sollevata, non ha tenuto conto di due circostanze: a) che la G. Di Vieto s.r.l. aveva un ingente credito derivante dall'omessa contabilizzazione di lavori eseguiti; b) che l'ATERP non aveva dedotto e provato danni in seguito all'inadempimento della G. Di Vieto s.r.l..

La ricorrente sostiene che, se avesse considerato questi fatti, la Corte territoriale avrebbe giudicato abusiva l'escussione della polizza per l'intera somma garantita di oltre 152.000 Euro.

**1.3.** Con il terzo motivo viene denunciata «*violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.*».

La Groupama Assicurazioni s.p.a. deduce omessa pronuncia sulla domanda di svincolo della garanzia, la quale sarebbe stata erroneamente ritenuta subordinata all'ipotesi di proposizione della domanda di escussione della garanzia medesima da parte dell'ATERP.

Sostiene che, al contrario, la domanda di svincolo, nei limiti della misura accertata dell'adempimento di G. Di Vieto s.r.l. (50% circa), era

subordinata soltanto al rigetto della domanda di estinzione della garanzia e dell' *exceptio doli*.

**2.** È fondato il primo motivo e dal suo accoglimento restano assorbiti gli altri.

**2.1.** Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 741 del 1981 (norma che ha avuto continuità con l'art.30 della legge n.109/1994 e poi con l'art.101 del d.P.R. n. 554/1999, in vigore sino al 2010; dunque applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame), emanata in funzione dell'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, l'ente pubblico che abbia commesso in appalto la realizzazione di un'opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti all'esito della loro ultimazione e l'omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l'estinzione delle garanzie fideiussorie.

**2.2.** Questa Corte ha affermato – e reiteratamente ribadito – che, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dall'obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l'ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell'appaltatore è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell'opera appaltata e dell'omissione o del ritardo dell'amministrazione nell'effettuazione del collaudo e nell'approvazione del relativo certificato nei termini previsti dalla legge.

Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale (limitato alla parte dei lavori eseguiti), pena l'estinzione della garanzia fideiussoria (Cass. 11/05/2012, n. 7292; Cass.

29/09/2017, n. 22950; Cass.12/07/2018, n. 18490; Cass.13/03/2019, n.7194).

**2.3.** L'esigenza che il collaudo venga effettuato anche nel caso di risoluzione anticipata dell'appalto postula che i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati comunque almeno parzialmente eseguiti e l'interesse creditorio dell'appaltatore (art.1174 cod. civ.) sia stato, almeno in parte, soddisfatto; in tale fattispecie, la predetta esigenza trova fondamento nella necessità di evitare che il garante resti vincolato *ad libitum*, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale (Cass. n.7292 del 2012, *cit.*).

Viene, dunque, in considerazione un'ipotesi in cui, per un verso, la certificazione di collaudo (appunto, parziale) è materialmente e giuridicamente possibile, in quanto l'oggetto dell'appalto è stato in parte realizzato, sicché non trova applicazione il diverso orientamento che individua nella stessa condotta inadempiente dell'impresa appaltatrice il fatto impeditivo dell'estinzione della garanzia rilasciata alla stazione appaltante (orientamento che va correttamente riferito alla diversa fattispecie in cui l'attivazione dei poteri officiosi di risoluzione anticipata del rapporto abbia trovato fondamento in un inadempimento, se non totale, comunque di tale gravità da escludere che le opere realizzate possano essere oggetto di collaudo nei termini di legge: Cass.21 dicembre 2015, n.25674; Cass.09/05/2018, n. 11189); per altro verso, l'istituto del collaudo assume, oltre al tradizionale significato di verifica dei requisiti dell'*opus* dedotto in contratto (e, dunque, indirettamente, di attestazione dell'adempimento – pur parziale - dell'appaltatore), anche la natura di atto di assoluzione

di un *onere* della stazione appaltante correlato al *diritto potestativo* di promuovere unilateralmente lo scioglimento del rapporto cui accede la garanzia.

**2.4.** Nella fattispecie in esame, si verte proprio nell'ipotesi di scioglimento anticipato dell'appalto con parziale realizzazione dell'*opus* in esso dedotta e con parziale soddisfacimento dell'interesse creditorio dell'ente pubblico, atteso che emerge dagli atti – ed è comunque incontrovertito tra le parti – che, al momento della risoluzione unilaterale del rapporto, erano stati eseguiti lavori per un importo di Euro 1.045.252,20 ed erano residuati lavori per un importo di Euro 1.001.174,37.

Pertanto, da un lato, restava a carico dell'amministrazione appaltante l'onere di provare la sussistenza di una condotta o un evento riferibile all'appaltatore, tale da impedire lo svolgimento delle operazioni di collaudo (sia pure parziale) nel termine previsto dalla legge (in tal senso, già Cass. 05/02/2008, n. 2670; Cass. 16/05/2008, n.12451; Cass.16/98/2011, n. 17314); dall'altro lato, non essendo stato assolto tale onere, l'inutile spirare di detto termine aveva comportato il venir meno della garanzia prestata dalla Groupama Assicurazioni s.p.a..

**3.** Deve dunque essere accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), questa Corte può decidere nel merito, dichiarando l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata

dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. in favore dell'ATERP in virtù della polizza stipulata con la società G. Di Vieto s.r.l..

**4.** Le spese di tutti i gradi di giudizio relative al rapporto processuale tra la Groupama Assicurazioni s.p.a. e l'ATERP Calabria vanno compensate, in ragione delle riscontrate difformità negli orientamenti giurisprudenziali; quelle relative al rapporto processuale tra la Groupama Assicurazioni s.p.a. e la G. Di Vieto s.r.l. vanno compensate in ragione della comunanza di interessi, sotto tale aspetto, tra garante e debitore principale.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara estinta la garanzia prestata dalla Groupama Assicurazioni s.p.a. in favore dell'ATERP Calabria in virtù della polizza fideiussoria stipulata con la società G. Di Vieto s.r.l.; compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio relative ai rapporti processuali intercorsi tra la Groupama Assicurazioni s.p.a. e l'ATERP Calabria, nonché tra la Groupama Assicurazioni s.p.a. e la G. Di Vieto s.r.l..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione

## **V20-24 - Formedil, circolare n.38/2024: Webinar sull'utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere – 25 giugno p.v.**

### **Il Formedil ricorda il webinar che si terrà il prossimo 25 giugno**

Si fa seguito alla precedente notizia sul tema (vedi V20/24 di ANCE FVG Informa n°15/2024), per trasmettere l'allegata circolare n.38/2024 con cui il Formedil ricorda che si terrà il prossimo 25 giugno, dalle ore 15 alle ore 18, il webinar "Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere" organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con l'Ance e il Formedil stesso.

Il webinar è aperto a tutte le figure tecniche del sistema delle Scuole edili/Enti unificati.

Per poter partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente link:

<https://www.formazioneconi.it/eventi/24c46278> , previa registrazione alla piattaforma Mying cliccando sul pulsante "Registrati come professionista".

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla circolare.

Circ. n. 38/2024

Roma, 10 giugno 2024

Alla cortese attenzione della Presidenza di:

Enti Unificati  
Scuole Edili  
CPT

*e, p.c. Ai Formedil regionali*

*e, p.c. Ai componenti il CdA del Formedil*

**Oggetto:** Webinar “Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere.” Martedì 25 giugno 2024, ore 15.00 – 18.00.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il FORMEDIL, il CNI ha organizzato, in collaborazione con il FORMEDIL e con l’ANCE, un webinar dal titolo **“L’Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere”**.

L’evento proposto intende fornire agli operatori del settore alcuni esempi pratici e relativamente semplici di applicazioni legate all’Intelligenza Artificiale Generativa per il monitoraggio delle attività di cantiere e per la prevenzione di incidenti sul lavoro.

Il webinar è aperto a tutte le figure tecniche del sistema delle Scuole edili/Enti unificati.

Per poter partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link:

<https://www.formazioneecni.it/eventi/24c46278>, previa registrazione alla piattaforma Mying cliccando sul pulsante “Registrati come professionista”.

Si allega la locandina dell’evento.

Restando a disposizione per ogni esigenza, si coglie l’occasione per inviarvi i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
*Stefano Macale*





CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



In collaborazione con:

**ANCE** ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI

**FORMEDIL**  
ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA



**CONVEGNO ON LINE**  
**MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024, ORE 15.00 - 18.00**

## Utilizzo di tecnologie con Intelligenza Artificiale per la gestione in sicurezza del cantiere

### OBIETTIVI

La sicurezza nei cantieri edili ed il coordinamento delle attività su cantieri multipli sono problematiche verso le quali l'ingegneria pone una crescente attenzione anche attraverso il ricorso a tecnologie relativamente nuove. L'evento proposto intende fornire agli operatori del settore alcuni esempi pratici e relativamente semplici di applicazioni legate all'Intelligenza Artificiale Generativa per il monitoraggio delle attività di cantiere e per la prevenzione di incidenti sul lavoro. Dopo una breve panoramica introduttiva sui differenti tipi di intelligenza Artificiale verrà proposta una panoramica delle soluzioni ed applicazioni esistenti finalizzate alla gestione della sicurezza nei cantieri edili, elaborando infine delle prospettive a breve e a lungo termine.

### A CHI È RIVOLTO IL CONVEGNO ON LINE

Il convegno on line è rivolto ad ingegneri ed alle figure tecniche appartenenti alle imprese edili e agli organismi paritetici, interessate a conoscere i modelli applicativi ed organizzativi dell'IA con focus sulla sicurezza e il coordinamento delle attività di cantiere nel comparto delle costruzioni.

### ARGOMENTI

- Panoramica sui tipi di Intelligenza Artificiale (IA) e il loro uso: apprendimento automatico supervisionato e non, le reti neurali e le Intelligenze artificiali discriminative e generative a supporto dell'ingegneria civile;
- Digitalizzazione nei cantieri e introduzione pratica dell'IA per il monitoraggio remoto intelligente - esempi;
- La sicurezza di cantiere, "alert intelligenti" per il rilevamento delle anomalie e per anticipare situazioni di rischio;
- Il coordinamento ed il controllo dell'avanzamento dei lavori nei cantieri multipli. Collegamento ai sistemi di ERP e BIM;
- I tipi di hardware necessari;
- La gestione delle informazioni e dei dati personali secondo la legislazione e le normative vigenti;
- La gestione di documentazione legale e la partecipazione a bandi pubblici e internazionali;
- Integrazioni e sfide future.

### INTRODUCONO

**Ing. Tiziana Petrillo** Consiglio Nazionale degli Ingegneri

**Dr.ssa Elena Lovera** Presidente Formedil

**Dr. Carlo Trestini** Vice Presidente delle Relazioni Industriali dell'ANCE

### RELATORI

**Prof. Giuseppe Marano** Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di Torino

**Ing. Damiano Bauce** Consigliere Ordine Ingegneri di Mantova per il terzo Settore ed esperto di Intelligenza Artificiale per la sicurezza nei cantieri

**Ing. Roberto Magnani** Consigliere AEIT Milano, consulente per IA e Quantum Computing

Link iscrizioni: <https://www.formazionecni.it/eventi/24c46278>

L'evento è stato organizzato ai sensi dell'art 4.5.4. del TU Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale del CNI, **con accumulo di cfp validi per un massimo di 9 cfp/anno**. Agli ingegneri regolarmente iscritti all'Albo professionale che parteciperanno all'intera durata dell'evento verranno riconosciuti **3 cfp**.

Evento organizzato con la collaborazione della:

